

## Gli Ordini? Aboliamoli!


di Luciano Berzè

Nelle scorse settimane, dopo che il nostro legislatore si è occupato di intervenire in modo strutturale praticamente in tutte le materie oggetto della nostra professione costringendoci di fatto a rifondare buona parte delle nostre conoscenze di base, come ben testimonia l'articolo in questo numero di Claudio Siciliotti, il Governo ha pensato bene che era il momento di intervenire sulle condizioni di mercato della consulenza professionale. A poco più di dieci anni dall'apparizione dei CAF (che hanno politicamente legittimato ciò che associazioni di imprenditori e di lavoratori da tempo già facevano e continuano a fare) che hanno certamente turbato il mercato della consulenza fiscale, il Governo sembra intenzionato ad intervenire sulla questione della consulenza d'impresa. E lo vorrebbe fare nello stesso modo, autorizzando - con il ddl di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 - la costituzione di "centri di consulenza per l'impresa" che, secondo modalità ancora tutte da definire, dovrebbero ricoprire il ruolo di intermediario tra le istituzioni e le imprese e tra le imprese. Il nostro periodo storico si distingue per la grande attenzione alla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato e per la garanzia della concorrenza. Nel nostro paese, in particolare, si sta diffondendo una grande sensibilità verso questo

tema e verso tutte quelle condizioni che possano turbarla. Tant'è che, fino a poco tempo fa, gli stessi Ordini - che dal punto di vista della legislazione comunitaria sono ormai comparati ai raggruppamenti di imprese - sono stati nel mirino dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per capire se essi davvero costituissero una barriera all'entrata di nuovi operatori nel mercato della consulenza.

Dopo alcuni patetici tentativi di strumentalizzazione, la politica ha "scoperto" il ruolo sociale e di agente regolatore del mercato rivestito dalle professioni intellettuali, giungendo a dire che non solo gli Ordini non andavano aboliti, ma anzi preservati pur rendendo le loro strutture e regole coerenti con le mutazioni economico-sociali intervenute dall'epoca della loro istituzione. Ordini che non fanno altro che esercitare un controllo sull'attività dei propri iscritti in cambio di una legittimazione sociale che, nel nostro caso, neppure corrisponde ad un adeguato riconoscimento pubblicistico della nostra attività.

Eppure oggi, senza che sembri mutato il quadro di riferimento, si aggiunge un nuovo elemento, certamente frutto di mediazioni in tavoli nei quali i commensali, che poco si preoccupano degli elementi di riflessione ora individuati, hanno l'unica preoccupazione di attaccare il succoso mercato della consulenza alle imprese con una sorta di "dumping intellettuale", tentando di ot-



tenere per legge ciò che il mercato evidentemente ha finora loro negato.

Questa è certamente una perturbazione del mercato che non contiene quelle garanzie e trasparenze che - prima temute e poi elogiate - il legislatore ha posto a protezione del cittadino attraverso gli albi professionali.

A poco giova "l'apertura" che in tal senso ha fatto il Governo, nel momento in cui ha garantito ai professionisti pari dignità rispetto a questi presunti nuovi soggetti. A noi quest'elemosina non serve! Non serve che il Governo ci "consenta" di partecipare a questa nuova invenzione.

Siamo noi questa volta che pretendiamo che se un nuovo soggetto ci deve essere, anche se non se ne vede l'utilità se non quella politica del proponente e dei suoi protetti, egli sia soggetto a tutti i controlli di diritto (deontologia) e di fatto (formazione) ai quali noi siamo soggetti.

La concorrenza deve esserci ma la partita deve essere giocata in un campo delimitato e con regole chiare ed uguali per tutti. Diversamente gli Ordini non servono più ed anzi diventano un'ingiusta penalizzazione degli iscritti: aboliamoli!

### L'INSERTO

L'insolvenza nelle crisi di rete  
e tempestività dell'intervento giudiziario:  
il ruolo ordinamentale del giudice

di Giuseppe Limitone *Giudice Delegato presso il Tribunale di Padova*

### BORSE DI STUDIO 2004

Il Bando integrale  
a pagina 16

### In questo numero

- 2 LE AZIENDE E LA NUOVA PREVIDENZA
- 3 LA NOSTRA PROFESSIONE  
IN UN MONDO CHE CAMBIA
- 4 SOVRAPPREZZI AZIONARI E NUOVI CANESTRI
- 5/6 TURNAROUND? SÌ, GRAZIE
- 7 S.R.L.: COLLEGIO SINDACALE  
E REVISORE CONTABILE
- 8 BENI ARTISTICI: I CONTRIBUTI DI STATO E REGIONI
- 9/10 REVOCATORIA FALLIMENTARE  
DELLE RIMESE BANCARIE
- 11 INSOLVENZA: IL GIUDICE CONTRO  
L'EFFETTO DOMINO
- 13/15 PRIVACY E AZIENDE: DOTTORI COMMERCIALISTI  
FRA DIRITTO E TECNOLOGIA
- 17/18 BILANCIO SOCIALE E PMI, STRUMENTO  
DI COMUNICAZIONE
- 18 TRATTAMENTO FISCALE  
AUTOVEICOLI CONCESSIONARIE
- 19 IL MANIFESTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI  
PER L'EUROPA

# LE AZIENDE E LA NUOVA PREVIDENZA

**L**a riforma previdenziale da tanto in discussione potrebbe vedere la luce nel corso della primavera-estate e trovare attuazione pratica da inizio 2005: dunque, salvo gli imprevisti della politica, tra pochi mesi avrà luogo un notevole cambiamento nell'ambito del sistema previdenziale.

Il tema maggiormente dibattuto è quello dell'età e dell'anzianità lavorativa che dal 2008 in poi regoleranno l'accesso alla pensione, ma l'argomento di cui si parla meno e che avrà probabilmente il maggiore impatto sulla maggioranza dei dipendenti, è la nuova destinazione del Tfr.

La norma in discussione prevede infatti che entro tre mesi (forse sei) dall'entrata in vigore della riforma, tutti i lavoratori dipendenti dovranno decidere la destinazione del proprio futuro accantonamento annuale.

Le alternative sono due: il Tfr rimane strutturato come oggi, oppure viene destinato ad una forma previdenziale integrativa.

In quest'ultima ipotesi, il Tfr può confluire in un fondo pensione negoziale (tipo Cometa per i metalmeccanici o Fonchim per i chimici) oppure in un Fondo Pensione Aperto come Arca Previdenza, offerto dalla Veneto Banca. Nel caso in cui il dipendente non esprima alcuna scelta, il Tfr sarà destinato al fondo pensione scelto dall'azienda in accordo con i dipendenti. La prima reazione può essere quella di mantenere il Tfr nella forma attuale, in linea con una consuetudine profondamente radicata nella nostra cultura, piuttosto che adottare una modalità nuova, poco o per niente familiare ai più.

Se così si decidesse, si rinunciarebbe però al previsto contributo del datore di lavoro, contributo che, anche nella misura minima dell'1% sulla retribuzione (molti accordi aziendali prevedono il 2%), può offrire nel tempo un sensibile incremento della cifra disponibile al momento del pensionamento. L'esempio sotto riportato evidenzia i vantaggi connessi alla destinazione della quota di Tfr annua ad un fondo pensione, grazie al contributo obbligatorio del datore di lavoro.



## Un esempio

**Reddito lordo annuo del lavoratore: 10.000 €**

### Ipotesi di TFR in azienda

Flussi annui:	
Tfr maturando	741 €

### Ipotesi di TFR versato nel Fondo Pensione

Flussi annui:	
Tfr maturando	741 €
Contributo aziendale (1%)	100 €
<b>Totale</b>	<b>841 €</b>

## 2 La nuova Legge delega

La proposta di legge delega di riforma del sistema previdenziale, approvata dal Governo e in prima lettura dalla Camera dei Deputati nel febbraio 2003, si propone di raggiungere due obiettivi, largamente condivisi a livello europeo: da un lato **elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria**, dall'altro **sviluppare la previdenza complementare, da affiancare a quella pubblica**.

La delega previdenziale prevede due fasi di intervento.

Fino al 2008, l'intervento si sostanzierà soprattutto nella predisposizione di incentivi e di una serie di controlli sulle prestazioni erogate, volti ad eliminare trattamenti discriminanti e privilegi.

In questa prima fase, i lavoratori del settore privato che entro il 31 dicembre 2007, una volta maturati i requisiti per la pensione di anzianità (35 anni di contributi e 57 anni di età), decideranno di proseguire l'attività lavorativa, riceveranno un aumento in busta paga pari al controvalore dei contributi previdenziali versati all'ente di previdenza, corrispondenti al 32,7% della loro retribuzione: tale aumento sarà esente da ogni tipo di imposta.

Relativamente ai controlli, invece, si procederà all'eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, al fine di ottenere uguali trattamenti pensionistici, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione; inoltre, l'INPS procederà ad accurate verifiche per eliminare, ad esempio, le false pensioni d'invalidità.

La seconda fase, che prenderà il via nel 2008, sarà incentrata sulla riforma strutturale del sistema pensionistico italiano che, pur confermando la regola generale del requisito unico per andare in pensione (40 anni di contributi o 65 anni di età - 60 per le donne -), prevederà alcune eccezioni.

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, sarà possibile andare in pensione anticipata anche successivamente al 2008: la pensione di anzianità sarà calcolata sulla base del metodo contributivo, al fine di incentivare la permanenza al lavoro.

Gli appartenenti ad alcune categorie di lavoratori (coloro che svolgono attività usuranti, le lavoratrici madri e coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni) potranno andare in pensione anticipatamente senza penalizzazioni o mediante un regime agevolato.

Relativamente al trattamento di fine rapporto, il conferimento del TFR maturando in forme di previdenza complementare sarà volontario, attraverso il ricorso al principio del silenzio-assenso.

Infine, la delega afferma in linea di principio l'estensione progressiva degli incentivi e della previdenza complementare ai dipendenti pubblici dei ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle università, ma l'attuazione concreta di tale estensione, comportando notevoli oneri di spesa pubblica, dovrà necessariamente essere oggetto di confronto e di negoziato con le parti sociali e le regioni.

## 3. I vantaggi dei Fondi Pensione Aperti per l'azienda ed il lavoratore

\* In attesa della riforma del nostro sistema pensionistico e secondo la normativa vigente, l'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza comporta già evidenti vantaggi sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.

\* Infatti, il versamento al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza risulta essere più conveniente di un aumento della retribuzione di pari importo, tanto per le aziende quanto per il lavoratore: se le somme destinate ad un aumento retributivo prevedono l'applicazione dei consueti oneri previdenziali obbligatori, l'importo destinato al fondo pensione, invece, è assoggettato al solo "contributo di solidarietà" pari al 10%.

\* Inoltre, il contributo versato dal datore di lavoro ai fini previdenziali è sempre deducibile dal reddito di impresa e, relativamente all'ammontare del Tfr versato nel fondo pensione, l'azienda può accantonare un importo (non superiore al 3%) in un'apposita "riserva di utili in sospensione di imposta": tale accantonamento riduce l'imponibile fiscale dell'azienda.

\* In aggiunta a ciò, la destinazione di quote del trattamento di fine rapporto al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza rappresenta una possibilità per i lavoratori dipendenti di sfruttare i benefici fiscali previsti dalla normativa attualmente in vigore. La deducibilità dal red-


Ufficio Previdenza Arca Sgr

SEGUE A PAGINA 20



# VENETO BANCA

# ANNOTANDO



## La nostra professione in un mondo che cambia

*Attenzione a non perdere di vista gli interessi delle piccole e medie imprese*

**A**ttaversiamo una stagione di profondi cambiamenti. Sia ben chiaro, detto così, potrebbe non sembrare una grande novità rispetto al passato. La nostra è infatti un'attività professionale che da sempre ci ha abituati a fare i conti con un contesto normativo tutt'altro che stabile.

\*\*\*

La materia fiscale è risultata nel tempo talmente mutevole da abituarci a pensare che le competenze, in quest'ambito, possano durare assai poco. Spesso anche lo spazio di una sola stagione (i condoni, le rivalutazioni ..).

Ci confortava tuttavia il fatto che ben saldi fossero, viceversa, gli altri due pilastri su cui si basa la nostra professione: il diritto societario e le regole contabili.

Ora anche quelli, per la prima volta e dopo tanti anni, cambiano o si apprestano a cambiare. E, per di più, in misura tutt'altro che marginale.

La riforma del diritto societario ha infatti innovato profondamente la materia a partire da quest'anno e la stessa sorte sta per accadere anche con il diritto fallimentare.

Dall'altro versante, i nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS bussano prepotentemente alla porta e la loro applicazione non decorre in realtà dal 2005 (anno in cui formalmente debuttano a pieno titolo per le quotate) bensì, in parte, proprio da subito (tenuto conto delle informazioni che dovranno indicarsi in nota integrativa 2005 anche per le non quotate e che l'anno comparativo è proprio il corrente 2004).

**D**a non trascurarsi neppure la rivoluzione in atto anche sul versante del linguaggio. Si passa infatti dall'ormai consolidato latino che, da sempre, caratterizza il linguaggio giuridico al sempre più invadente inglese che accompagna le nuove norme contabili (*fair value, impairment* ..).

Il tutto in omaggio ad un atteggiamento da sempre un po' troppo esterofilo del nostro paese (non è lo stesso negli altri paesi dell'Unione Europea), che porta a ritenere difficilmente traducibili (chissà perché?) espressioni che – non dimentichiamolo – restano comunque mutate dalle radici sto-

CLAUDIO SICILIOTTI

Ordine di Udine

riche del linguaggio contabile che certamente risiedono più qui che altrove (che ne direbbe al riguardo fra' Luca Pacioli...).

Ce n'è a sufficienza, in altre parole, per riaffermare che l'età che conta non è più oggi quella anagrafica ma quella delle conoscenze e che quindi si invecchia (e addirittura si muore) se non si è aggiornati e se non si dispone di competenze in grado di creare effettiva utilità e valore per il mercato. In questo contesto, la competenza professionale che, da sempre, è costituita da un mix di scienza e di esperienza, rischia di veder ridurre significativamente il contributo positivo di quest'ultima assai importante componente.

Un cambiamento totale è pertanto in atto e non è davvero difficile prevedere che sarà inarrestabile.

\*\*\*

Diciamo subito che tutto questo ci fa relativamente paura. Siamo abituati da sempre a competere su un mercato in movimento e la necessità di una formazione professionale continua abbiamo saputo coglierla – autoregolamentandola – ancor prima che la riforma delle libere professioni (che, di questo passo, forse faranno in tempo a vedere i nostri figli ...) intervenga a prevederne l'obbligo. Nessun particolare problema quindi, sempre che, ovviamente, le modifiche sistemiche che si vanno ad introdurre colgano interessi reali ed aspettative che richiedono effettivamente nuove (e più adeguate) regole. Non sempre, tuttavia, è così. E, in questo caso, bisogna dirlo con chiarezza.

**I**ntravedo infatti oggi il grosso rischio che regole che hanno un senso per la grande impresa siano trasferite, troppo acriticamente e frettolosamente, anche per quanto riguarda il mondo, del tutto diverso e particolare, delle piccole e medie imprese.

Mi pare, in altre parole, che quanto è stato sapientemente evitato con la riforma del diritto societario possa viceversa accadere con il complesso di novità che si annunciano (ddl sul risparmio, IAS, Basilea II, tanto per dirne alcune) senza che si tengano in adeguata considerazione le spe-



cificità che riguardano le PMI che richiedono regole e sistemi di controllo assolutamente proporzionati alle rispettive realtà e più consapevoli del ruolo di motore per lo sviluppo dell'economia, non solo nazionale, che tali entità rivestono.

Altrimenti, delle due l'una: o le regole finiscono per risultare troppo tenui per realtà significative con interessi diffusi, ovvero queste diventano viceversa soffocanti per realtà che invece devono restare agili e flessibili.

**S**petta proprio a noi che, più di chiunque altro, viviamo a contatto con queste realtà – che abbiamo aiutato a crescere e assieme alle quali, a nostra volta, siamo cresciuti noi stessi – segnalare con forza questo pericolo.

Ad un mondo dominato esclusivamente dalle multinazionali della produzione e della consulenza preferiamo senz'altro un mondo dove, accanto a queste, maggiore attenzione e rilievo sia dato alle PMI ed ai piccoli e medi studi professionali.

Entità queste ultime che – è bene ricordarlo – rappresentano pur sempre oltre il 90% degli operatori a livello mondiale, oltre che una quota senz'altro determinante del PIL globale.

Prendiamo quindi coscienza per tempo di questa imprescindibile esigenza (prima di doversi trovare a fare i conti con le conseguenze di una deprecabile inerzia al riguardo) e facciamo tutti gli sforzi possibili per sollecitare le pubbliche autorità e tutti gli altri organismi professionali internazionali a indirizzare la propria attività nella direzione della separazione netta delle regole applicabili a grandi imprese e piccole e medie imprese, per garantire effettivamente la piena compatibilità delle necessarie esigenze di tutela dell'interesse pubblico e di promozione di uno sviluppo economico diffuso e allargato.

# TEMI / Sovrapprezzi azionari e nuovi "canestri"

GIUSEPPE REBECCA  
Ordine di Vicenza

**L**a riforma tributaria (Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344) prevede novità molto particolari, per quanto riguarda i dividendi.

Una di queste è la previsione dell'art. 47 ("Utile da partecipazione"), comma 1, ultima parte: "Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta".

Quindi, ove la società dovesse restituire i sovrapprezzi azionari ai soci, in presenza di utili o di riserve, si presumono fiscalmente distribuiti gli utili e le riserve.

Dall'1 gennaio 2004, quindi, i sovrapprezzi azionari non possono più essere distribuiti in esclusione da ogni imposta, come per il passato, se non una volta esaurite tutte le riserve esistenti in bilancio.

Una esemplificazione: società con 500 di utile/riserve e 100 di sovrapprezzo azionario. Se questa società distribuisse 100 di sovrapprezzo, sarà come se distribuisse dividendi. Se distribuisse 100 di sovrapprezzo e 400 di utile, in totale 500, sarebbe come se distribuisse tutto l'utile di 500. Se distribuisse 600, di cui 500 di utile e 100 di sovrapprezzo, si considererà distribuito l'utile di

esercizio per 500.

La legge delega per la riforma (legge 80/2003) nulla ha previsto al riguardo, e nulla è stato nemmeno indicato nella relazione di accompagnamento. Quanto ora previsto non ha peraltro nulla a che vedere con lo spirito della riforma; si tratta, a nostro avviso, di un maldestro tentativo di raccogliere ulteriore materia imponibile. Si è detto maldestro perché, essendo del tutto al di fuori della legge delega, ben potrà essere dichiarato inapplicabile dalla Corte Costituzionale, ove fosse chiamata in causa.

Che si tratti di qualcosa di estraneo allo spirito della norma è di tutta evidenza. Qui non si tratta certamente del regime dell'imposizione sui dividendi, qui siamo in presenza di altri aspetti.

Fino a che questa norma avrà valenza si renderà necessario istituire un particolare regime di doppia contabilizzazione di queste riserve, tenuto conto che si tratta solo di presunzione fiscale. E siccome si tratta di informazioni che interessano a tutti i soci, alla fine bisognerà darne notizia nella stessa nota integrativa. Altro che semplificazione.

Ma c'è di più. Nel caso di partecipazioni non qualificate, la società dovrà anche effettuare la ritenuta del 12,50%, proprio come se si trattasse di dividendi. Per i soci esteri sorgeranno problemi aggiuntivi.

Per il soggetto che percepisce il sovrapprezzo poi, non si avrà riduzione di valore riconosciuto, trattandosi di dividendo. Ciò anche per imprese,



per le quali quindi si avrà un valore fiscalmente riconosciuto diverso da quello contabile.

Ricordiamo come il Prof. Avv. Franco Gallo, nel corso di una audizione presso la Commissione Finanze della Camera, avesse chiesto la eliminazione di questa previsione normativa, ma senza successo.

Ad ogni buon conto questa previsione non avrà certamente vita facile. Giustamente sono state escluse da queste previsioni le riserve di rivalutazione monetaria, in quanto, in caso contrario, ogni rivalutazione sarebbe stata di fatto annullata con la prima distribuzione di utili. Questo chiarimento non era presente nel testo approvato dal Governo il 12 settembre 2003. Per il resto, come detto, si possono prevedere problemi di applicazione pratica.

IPSOA

# Turnaround? Sì, grazie

MARCO DORIA

Ordine di Venezia

Il triennio che da poco ci siamo lasciati alle spalle è stato segnato, oltre che dai drammatici e luttuosi eventi a tutti tristemente noti, anche dal tracollo di alcuni tra i principali colossi finanziari ed industriali mondiali. Sotto il peso di una recessione economica, che non lascia ancora intravedere segnali d'inversione di tendenza, e di clamorosi scandali finanziari che hanno fatto dimenticare i lusinghieri risultati raggiunti in un decennio di espansione e di straordinari incrementi di produttività, premiati fors'anche in maniera esagerata dalle performance borsistiche, si sono spente – e con loro i sogni di facili e rapidi guadagni di milioni di risparmiatori – alcune delle stelle più luminose del firmamento aziendale statunitense prima ed europeo poi.

Enron, Worldcom, United Airlines, fino alle più vicine Giacomelli, Cirio, Parmalat e, da ultimo, Alitalia tutte travolte da sistematici e ripetuti comportamenti fraudolenti, da irregolarità contabili e manovre finanziarie fantasiose ed illecite, da errori di gestione e/o di programmazione industriale/commerciale, dai debiti e dalla congiuntura economica depressa. Le situazioni patologiche di dissesto hanno coinvolto e riguardano un crescente numero di imprese, senza distinzioni settoriali, dimensionali o geografiche specifiche.

Nell'ambito della più generale disciplina della gestione strategica dell'impresa, un'attenzione crescente dunque sta assumendo – sia presso gli accademici che presso gli operatori – lo studio dei sistemi e degli strumenti da adottare nei processi di prevenzione, diagnosi e risanamento delle crisi aziendali.

In un contesto complesso e dinamico in cui il mercato ha da tempo manifestato la sua vocazione alla globalizzazione e alla competitività selettiva, l'orientamento di matrice aziendalista si propone, grazie anche ai contributi teorici offerti da autorevoli esperti e cultori della materia, di affrontare e gestire patologie sistemiche e non più episodiche (com'era invece prassi nei primi anni Settanta) con l'obiettivo di affermare e diffondere una cultura aziendale che consideri le crisi come componenti permanenti e naturali del sistema produttivo moderno anziché singoli e saltuari eventi. Questo articolo nasce dal desiderio di approfondire e dare contenuto strutturato alle mie riflessioni sulle crisi aziendali, sui sistemi di analisi e previsione delle stesse e sui relativi processi di ristrutturazione. Un desiderio nato quasi per caso: la lettura di alcuni articoli che affrontavano anche in modo marginale l'argomento mi ha spronato ad intraprendere lo studio di alcuni *working paper* e di alcune interessanti ricerche sull'opportunità di adottare tecniche di analisi di bilancio e particolari modelli statistici per l'accertamento ed il monitoraggio delle cause che sono alla base delle insolvenze aziendali<sup>1</sup>.

In particolare nelle pagine che seguono focalizzerò la mia attenzione su una specifica classe di ristrutturazioni aziendali: i *turnarounds*, intesi come espressione dei cambiamenti aziendali che si manifestano quando l'impresa si trova ad affrontare una crisi profonda o comunque un declino di performance economico-finanziarie che ne minaccia la sopravvivenza.



Nell'approccio qui seguito, in altri termini, considererò il concetto di *turnaround* distintamente da quello, più generale, di ristrutturazione dal quale differisce in modo sostanziale, benché spesso la stampa specializzata tenda ad utilizzare indifferentemente i due termini come sinonimi.

In effetti, il percorso di ristrutturazione può essere progettato ed attuato anche quando l'impresa non si trova necessariamente di fronte ad una crisi profonda, ma piuttosto ad un temporaneo periodo di difficoltà, oppure quando l'impresa, nella sua fase di crescita ed espansione, intende cercare o sfruttare nuove opportunità di business.

## Una definizione di crisi d'impresa

Ma quand'è che una impresa è in crisi? E che cosa è la crisi? Numerosi sono stati, sulla base dei casi empirici esaminati e subordinatamente alle diverse sensibilità di metodologia interpretativa, i tentativi degli studiosi di delimitare, in una definizione più o meno articolata, il concetto di crisi. I principali filoni di indagine cui fare riferimento mi pare possano essere individuati in due macroclassi: quella anglosassone, che individua il proprio centro di osservazione sulle strategie da intraprendere nei processi di *turnaround* e sulla valutazione dei segnali ambientali esterni, e quella italiana che concentra le proprie ricerche sulla rappresentazione degli errori di gestione compiuti dal management e sull'elaborazione dei conseguenti processi di risanamento.

La diversa prospettiva con cui gli autori italiani hanno esaminato la questione consente, meglio di quanto possano fare le analisi pragmatiche e gli assunti teorici elaborati dai ricercatori statunitensi, di creare i pre-

supposti per affrontare il problema delle crisi coinvolgenti le PMI che, ricordiamolo, rappresentano il sostrato socio-economico del nostro sistema industriale: le PMI mostrano, infatti, una maggior fragilità strategica, finanziaria ed operativa, rispetto ai grandi gruppi, che impone al management una grande attenzione al mantenimento degli equilibri gestionali generali prim'ancora che alla programmazione dei processi di crescita.

Tra i diversi concetti di crisi proposti, uno più degli altri, secondo me, merita maggior rilievo. E' la posizione espressa dal prof. Guatri che considera l'accrescimento del valore economico (o di mercato) del capitale come obiettivo primario che un'impresa deve perseguire e critica i criteri contabili EPS, ROE e ROI che sono tradizionalmente utilizzati per la valutazione del successo aziendale. La nozione di "declino d'impresa", inteso come fase della vita delle imprese in cui la patologia è ancora latente nella struttura aziendale, viene quindi collegata all'ottenimento nel tempo di una performance negativa in termini di variazione del valore (ovvero di sua distruzione). Da ciò deriva l'idea che "un'impresa è in declino quando perde valore nel tempo".

Declino, dunque, non significa soltanto – secondo questo approccio – presenza di perdite economiche, ma, più in generale, decrescimento sensibile dei flussi economici (pur sempre positivi); questo deterioramento dei flussi, inoltre, deve essere sistematico ed irreversibile a meno che non si attuino particolari interventi risanatori. La misura della perdita, inoltre, non deve essere determinata solo in sede consuntiva ma deve essere riferita anche a flussi prospettici.

La crisi, in definitiva, rappresenta l'ulteriore sviluppo del declino dell'azienda caratterizzato da uno stato di grave instabilità originata da rilevanti perdite economiche, da conseguenti forti squilibri nei flussi finanziari, dalla caduta della capacità di credito per perdita di fiducia (da parte dei clienti, dei fornitori, del personale e della comunità finanziaria in generale), dall'insolvenza, ovvero dall'incapacità di fare fronte alle obbligazioni derivanti dai contratti posti in essere (misurata in termini di *flussi*) e, in ultima istanza, dal dissesto cioè da uno squilibrio patrimoniale definitivo (misurato in termini di *stock*) tale per cui il valore delle attività non basta più a garantire il rimborso dei debiti. Quando un'azienda si trova nella fase di maturità acuta del suo ciclo di vita o in uno stato di pre-decozione, il *turnaround* rappresenta l'alternativa alla procedura concorsuale e quindi l'estrema *ratio* prima dell'ingresso in stato fallimentare ed il *turnaround* ha successo quando l'impresa è in grado di annullare la crisi di performance, mettere fine a ciò che minaccia la sua sopravvivenza e conseguire una redditività soddisfacente e duratura.

## Le circostanze da cui dipende il successo di un turnaround

Si era circa verso la fine degli anni Ottanta quando la letteratura ha cominciato ad occuparsi della gestione

SEGUE A PAGINA 6

<sup>1</sup> M. Bagella: *La lezione del caso-Enron*, 2002; G. Bertoli: *Crisi d'impresa, ristrutturazioni e ritorno al valore*, 2000; N. Borzi: *La parabola Enron e la crisi di fiducia del mercato mondiale*, 2002; G. Brugger: *Gli interventi professionali in situazioni di crisi d'impresa*, 1984; V. Coda: *Crisi e risanamenti aziendali*, 1983; V. Coda: *Crisi d'impresa e strategie di superamento*, 1987; L. Guatri: *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, 1995; L. Sicca, F. Izzo: *La gestione dei processi di turnaround*, 1995; C. Caramiello: *Indici di bilancio: strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, 1993; S. Avi: *Bilancio riclassificato e analisi per indici*, 2002; V. Coda, G. Brunetti, M. Bergamin Barbato: *Indici di bilancio e flussi finanziari*, 1974; U. Sòstero, P. Ferrarese: *Analisi di bilancio*, 2000; E.I. Altman: *Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy*, 1968; S.A. Booth: *Crisis management strategy, competition and change in modern enterprises*, 1993; Bibeault D.B.: *Corporate turnaround. How managers turn losers into winners!*, 1993; Gerstner L.V.jr.: *La mia IBM. Chi dice che gli elefanti non possono ballare?*, 2002.

# Turnaround? Sì, grazie

SEGUE DA PAGINA 5

dei processi di crisi e gli autori di quel periodo erano prevalentemente professionisti impegnati in prima persona in tali processi e descrivevano le loro esperienze nell'affrontare le diverse fasi della crisi e quali erano state le azioni intraprese durante il processo: il metodo proposto era quindi quello dell'illustrazione di concreti casi aziendali.

Gli insegnamenti ricavati dalla maggior parte di queste esperienze hanno suggerito che i *turnarounds* di successo dipendono sostanzialmente da tre circostanze principali. La prima riguarda il fatto che è richiesto un nuovo organo di governo per progettare e realizzare le azioni che sono necessarie per riportare l'impresa su un percorso evolutivo in grado di garantirne la sopravvivenza. La seconda è riferita al fatto che le azioni qualificanti il *turnaround* dovrebbero essere sia di tipo strategico sia di tipo finanziario sia, infine, di tipo organizzativo (*turnaround mix*). La terza riguarda il fatto che i processi di *turnaround* dovrebbero fondarsi su un processo di rinnovamento culturale.

## Primo: il cambiamento della leadership

Numerose sono le ragioni per cui nelle imprese in crisi il cambiamento della *leadership* si pone come condizione fondamentale per realizzare il *turnaround*. In primo luogo è stato dimostrato che il *top management* esistente raramente riesce ad accettare la responsabilità per le condizioni in cui versa l'impresa e a sovvertire le decisioni errate prese nel passato. Lo stesso prof. Guatri afferma che "quasi sempre all'origine della crisi ci sono i protagonisti della vita aziendale: le loro inefficienze, i loro errati comportamenti, le loro incapacità non sono mai del tutto estranei ai processi di crisi, anzi ne sono spesso la causa prevalente". Questa tesi sembrerebbe trovare un'ulteriore conferma solo se si pensa che uno dei fattori più rilevanti nella percezione delle criticità è rappresentato dal fattore tempo e se si definisce, di conseguenza, quali siano i soggetti che possono o devono individuarne i sintomi. Tipicamente l'imprenditore ed i manager, più della generalità degli osservatori esterni all'azienda, hanno a disposizione un livello di informazioni qualitativamente e quantitativamente in grado di evidenziare i segnali della imminente crisi. Nella realtà dei fatti questo vantaggio è ridotto se non annullato da due elementi: uno psicologico ed uno tecnico-gestionale. Il fattore psicologico è maggiormente evidente nelle imprese caratterizzate da sistemi di *governance* marcatamente d'impronta imprenditoriale: in questo caso l'imprenditore (che spesso è anche azionista di maggioranza e presidente del Cda con delega esecutiva), prima di rendersi conto che la situazione deve essere affrontata con soluzioni straordinarie, tende ad attribuire la crisi a fattori temporanei ed estranei all'azienda. Il secondo fattore, quello tecnico-amministrativo, che limita le possibilità dei soggetti interni d'identificare tempestivamente il sorgere di una crisi, deriva dalla diffusa eccessiva focalizzazione del management sui dettagli della gestione ordinaria quotidiana che gli impediscono di percepire, con una visione di insieme, l'inizio di una situazione di squilibrio.

Ma ci sono almeno altri due motivi che giustificerebbero l'istituzione di una nuova leadership nei percorsi di *turnaround*. Uno è dato dal fatto che il cambiamento dei vertici dell'impresa annuncia una rottura forte ed immediata con il passato e comunica agli *stakeholder* esterni (banche e partner commerciali, ad esempio) ed interni (*middle management* e livelli più bassi della struttura operativa) l'intenzione di cambiare radicalmente rotta. L'altro, altrettanto eloquente, è costituito dalla sfiducia che, in una situazione di crisi e nella gran parte delle esperienze registrate, i dipendenti manifestano nei confronti del *top management* esistente.

Esiste una serie di teorie (per esempio l'ASV- Approccio Sistemico Vitale e la RBV - Resource Based View) che confermano l'importanza di una nuova *leadership* in particolari momenti del percorso evolutivo del sistema-impresa nella convinzione che se l'impresa deve andare alla ricerca di nuove fondamenta, la competenza fondante rappresentata dal *top*

*management* debba essere sostituita.

Non mancano ovviamente posizioni contrarie a questa impostazione. C'è chi sottolinea come, in alcuni casi, i cambiamenti radicali connessi al processo di *turnaround* siano stati efficacemente governati dal *top management* esistente. I fatti tuttavia hanno dimostrato come si tratti di casi estremamente rari.

Ma se il *top management* (presidente e/o amministratore delegato e/o direttore generale) va sostituito, chi decide della sostituzione? La risposta dipende dalla configurazione degli assetti proprietari delle imprese. Nelle aziende pubbliche la scelta dei nuovi leaders è formalmente compito del Cda ma nella sostanza è il risultato di pressioni, trattative e compromessi in cui dirigenti, banche, investitori istituzionali e politici hanno espresso il loro più o meno vincolante indirizzo. Nelle imprese a controllo proprietario forte, invece, la scelta spetta al soggetto economico anche se talvolta gli istituti di credito possono insistere affinché l'imprenditore proprietario sia affiancato da un *turnaround manager* ad esse gradito.

L'esperienza sul campo maturata dai ricercatori e dagli *advisor* coinvolti nei processi di *turnaround* ha dimostrato che spesso l'istituzione di una nuova leadership si inserisce nel contesto di un più generale *management reengineering*: la nomina di un nuovo presidente e/o amministratore delegato e/o direttore generale comporta anche la sostituzione, specie nelle posizioni-chiave, di una serie di risorse a livello di *middle management* che vengono selezionate ed introdotte dagli stessi nuovi responsabili.

Subito dopo la sostituzione delle posizioni di vertice, occorre che i nuovi leader, che devono possedere la capacità di ascoltare e di modificare il proprio punto di vista e l'abilità ed il coraggio di decidere rapidamente sulla base di dati esigui, si integrino efficacemente e rapidamente con le risorse umane presenti in azienda a tutti i livelli e ciò nella consapevolezza che ogni partecipante al processo di cambiamento si senta coinvolto, impegnato e responsabilizzato nel difficile progetto di rilancio.

I primi compiti che spettano al nuovo *top management* sono quelli di individuare le cause che hanno condotto l'azienda allo stato di dissesto e crisi e, dopo aver valutato con attenzione i punti di forza e di debolezza dell'impresa così come le opportunità e le potenziali minacce ambientali, di formulare un programma delle azioni da realizzare con l'obiettivo di recuperare una performance positiva. Questo piano d'azione, che deve essere costruito sia *ex ante* che *ex post* e che quindi è suscettibile di aggiornamenti e revisioni sia per anticipare che per reagire agli stimoli provenienti dall'interno e dall'esterno, dovrebbe costituire la guida nel breve e medio termine per le decisioni e le strategie aziendali e dovrebbe essere utilizzato come termine di raffronto con le performance consuntivate dall'impresa al fine di valutare il grado di successo delle azioni intraprese.

## Secondo: le azioni che qualificano il turnaround

Il piano d'azione di un'impresa che fronteggia una situazione di crisi e che, pertanto, necessita di un cambiamento radicale di politica aziendale, non può prescindere dal considerare le tre principali componenti della dinamica d'impresa: quella strategica, quella finanziaria e quella organizzativa. La sopravvivenza dell'impresa ed il recupero del suo vantaggio competitivo si fondano infatti sul conseguimento contestuale e permanente di tre tipi di equilibri: economico, finanziario e organizzativo ed un'impresa in crisi ha l'obbligo di ripristinare tutti e tre questi equilibri. Il primo, quello economico, riguarda il raggio d'azione dell'impresa, ossia le aree di business ed il modo in cui essa vi opera. Le azioni da intraprendere comprendono a questo livello, ad esempio, disinvestimenti ed alleanze. Il secondo, quello finanziario, riguarda la struttura e le politiche finanziarie dell'impresa che comprendono, ad esempio, ricapitalizzazioni e ristrutturazioni del debito. Il terzo, quello organizzativo, riguarda il cambiamento della struttura organizzativa in senso lato: l'adozione di una struttura funzionale al posto di una divisionale, la

riduzione del numero dei dipendenti.

La differenza che c'è tra un'impresa in normale funzionamento ed un'impresa in crisi è quindi riassunta dalla considerazione che la prima si caratterizza per il perseguimento di una stabilità e di un equilibrio complessivo dinamici intesi come risultato di sforzi continui ma relativamente poco rilevanti di cambiamento e come effetto di processi ciclici di apprendimento sequenziale e di adattamenti e miglioramenti da realizzare con flessibilità nei momenti giusti ed ad intervalli di tempo programmati.

A parte il fatto che l'efficacia con cui viene realizzato un programma di cambiamento radicale in un'impresa in crisi dipende dall'insieme delle risorse, dei processi e dei valori della stessa considerati rispettivamente come qualità e quantità degli asset tangibili ed intangibili disponibili, come procedure di interazione, comunicazione e coordinamento che gli attori protagonisti implementano per creare valore aggiunto e come standards attraverso i quali vengono fissate le priorità decisionali ed operative, ritengo sia particolarmente interessante riferire della contrapposizione che si è avuta nel tempo tra due differenti impostazioni teoriche circa la centralità del perseguimento dell'equilibrio economico piuttosto che di quello organizzativo nel processo di *turnaround*.

C'è stato infatti, soprattutto agli albori della dottrina delle crisi d'impresa, chi sosteneva - anche sulla base delle numerose analisi empiriche condotte - che fosse assolutamente prioritario concentrare l'attenzione sul ruolo delle azioni volte ad incrementare l'efficienza industriale tramite tagli di costi e di attività (*downsizing* e, più in generale, *cutback actions*). Ricerche più recenti hanno invece evidenziato, probabilmente anche a causa o grazie ai mutati meccanismi gestionali, tecnologici e finanziari che governano il sistema industriale contemporaneo, che la portata del cambiamento è strettamente correlata con la necessità e la capacità dell'impresa in declino o in crisi di riorientare la propria strategia, anche se è necessario sottolineare che se da un lato tanto più forte è la capacità di manovra strategica dell'impresa tanto più vasta può essere la portata del cambiamento, dall'altro per le imprese caratterizzate da una ridotta facoltà di riorientamento della politica aziendale (a causa delle caratteristiche limitative dello scenario competitivo e delle risorse interne possedute), meno centrale diventerà il raggiungimento dell'equilibrio economico.

## Terzo: il rinnovamento culturale

Infine, ed è questo l'ultimo aspetto interessante che ho tratto dalla lettura dei lavori che ho consultato, dalle esperienze e dalle ricerche sul campo condotte nell'ultimo ventennio sembra emergere che i *turnarounds* di successo implicano un rinnovamento nella cultura d'impresa. La nascita di una nuova cultura, definita come insieme di nuove pratiche collettive di successo e che di per sé non si materializza in maniera istantanea essendo piuttosto il risultato di un processo articolato e lungo che trae origine all'interno dell'impresa, non è direttamente dipendente dall'istituzione della nuova leadership, bensì dall'introduzione (da una fonte proveniente dall'esterno: i nuovi manager, appunto) di nuovi contenuti di ideologia amministrativo-industriale. Nuova ideologia e nuova cultura sono quindi l'una strumento e l'altra effetto di un'operazione di *turnaround*.

In conclusione, l'affermazione di una nuova cultura costituisce un processo dialettico, che richiede molto tempo per giungere a compimento, che si propone come meccanismo per governare e risolvere la fragilità dell'impresa e che è teso a generare un'approccio di tipo "enhabling" in cui non sia soffocata la creatività e che non demotivi i dipendenti ma che, al contrario, fornisca una guida, chiarisca le responsabilità, attenui lo stress legato al ruolo ed aiuti gli individui ad ogni livello ad essere e sentirsi più efficaci. L'essenza di un *turnaround* di successo, secondo l'opinione di molti autorevoli cultori della materia, può essere rintracciata proprio nel processo di rinnovamento culturale che favorisce e supporta il percorso di ripristino degli equilibri della dinamica complessiva d'impresa ed il successivo recupero del vantaggio competitivo.

# S.r.l.: collegio sindacale e revisore contabile

MASSIMO GAZZANI  
ROBERTO SANTINI

Ordine di Verona

**D**ue argomenti di forte interesse e frequentemente presenti nelle società a responsabilità venete, alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e ss.mm. (recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"), che riguardano l'organo di controllo, sono quelli di stabilire se vi siano (ed entro quali termini) gli obblighi di nomina del soggetto incaricato del controllo contabile (che di seguito indicheremo anche come "revisore") nelle due seguenti fattispecie:

a) **X S.r.l.** quale società capogruppo e controllante, la quale è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non è dotata di collegio sindacale (si pensi alle holding, familiari e non, costituite nella veste giuridica di società a responsabilità limitata che hanno come oggetto il controllo e la gestione di partecipazioni societarie);  
b) **Y S.r.l.**, la quale è dotata di collegio sindacale, non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato e già oggi sottopone il proprio bilancio alla c.d. certificazione volontaria.

Esaminiamo distintamente i termini della questione, dando per scontata la conoscenza dei principi generali del nuovo assetto dei sistemi di governance (e, in particolare, degli organi di controllo) introdotto dal D. Lgs. n. 6 del 2003.

## X S.r.l.

Il problema nasce dalla disposizione dell'art. 2477 del codice civile, il quale così dispone:

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. Ora, poiché X S.r.l. non è obbligata alla nomina del collegio sindacale, potrebbe concludersi, a prima vista, che per essa non possa trovare applicazione il quarto comma del citato art. 2477, che rinvia alla società per azioni.

Si tratta, tuttavia, di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato; a tale riguardo, se si fosse trattato di società per azioni avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2409 bis:

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limita-

tamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato

può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In tal caso si sarebbe dovuto provvedere obbligatoriamente alla nomina del revisore, poiché la società non avrebbe potuto avvalersi della disposizione del comma 3 dell'art. 2409 bis (chiaramente non si sarebbe posta alcuna questione circa la nomina del collegio sindacale, organo obbligatorio per la società per azioni). Si tratta, invece, di società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale, per cui occorre porsi il problema dell'obbligo di nomina del revisore. Da questo punto di vista la norma parrebbe doversi leggere congiuntamente alla disposizione dell'art. 41 del D. Lgs. 127/1991, in forza del quale il bilancio consolidato deve essere assoggettato a un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante.

Dovrebbe quindi ritenersi che<sup>1</sup>:

- la società che superi i limiti dimensionali di cui all'art. 2477 si debba dotare di un revisore contabile (o di una società di revisione) per il controllo dei conti e di un collegio sindacale affidatario del solo controllo c.d. di legalità;

- la società a responsabilità limitata che non superi i limiti dimensionali di cui all'art. 2477 debba dotarsi di un revisore contabile (o di una società di revisione).

Infatti l'art. 41 del D. Lgs. 127/1991, dopo aver affermato, al comma 1, che "il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento", al comma 3 dispone che "il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante".

Ora il problema che sorge è il seguente: se non si superano le soglie dimensionali dell'art. 2477 nella s.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato non esisterebbe il soggetto cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante; in tal caso, pertanto, il controllo del bilancio consolidato non spetterebbe a nessun organo, mentre spetterebbe al collegio sindacale se si superassero dette soglie. Peraltro, dovendosi applicare le norme della società per azioni, da queste discenderebbe l'obbligo di demandare il controllo del bilancio consolidato al revisore, in quanto le norme sulla società per azioni impediscono di demandare il controllo del controllo contabile al collegio sindacale (art. 2409 bis, comma 3).

Altra dottrina giunge a conclusioni solo parzialmente diverse<sup>2</sup>. Dopo aver ricordato che la nuova disciplina non prevede tra i casi di obbligatorietà di nomina del collegio sindacale quello della s.r.l. tenuta alla redazione del consolidato, le cui condizioni soggettive non comportano la costituzione del collegio sindacale, viene ri-

chiamato l'art. 41 del D. Lgs. 127/1991 per giungere alla medesima conclusione di cui sopra, ossia che nelle società controllanti tenute alla redazione del consolidato sia obbligatorio l'organo di controllo, che dovrà assumere però la veste del collegio sindacale (e non del revisore), unico organo di controllo che la norma prevede per la s.r.l.. Nonostante le due posizioni dottrinali sopra citate, dunque, si differenzino per la tipologia dell'organo (revisore o collegio sindacale) a cui spetta il controllo del consolidato, va evidenziato che si registrano autorevoli opinioni concordi circa l'obbligo di nomina.

## Y S.r.l.

Quanto a Y S.r.l., atteso che nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale", il controllo contabile potrebbe essere esercitato dal collegio sindacale. Sul piano operativo, tuttavia, la questione probabilmente non avrà rilievo posto che la società già oggi sottopone il proprio bilancio alla cosiddetta certificazione volontaria e attribuirà alla medesima società di revisione l'incarico del controllo contabile; ciò parrebbe dover richiedere una apposita previsione statutaria (la modifica normativa disponendo, come detto, che se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale).



<sup>1</sup> Busani, *S.r.l.*, Egea, Milano, 2003, pag. 485.

<sup>2</sup> Salafia, *Il controllo legale dei conti nella società a r.l. secondo la riforma societaria*, in *Società* 2003, pag. 14

# La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie

**Premessa**

La revocatoria fallimentare ha la finalità di ricondurre nella massa quanto uscito dal patrimonio del soggetto prima del fallimento, in modo da procedere all'incremento della massa attiva e quindi realizzare una distribuzione più cospicua a tutti i creditori del fallito. Scopo del presente articolo è quello di fornire una ragionata sintesi delle principali problematiche che caratterizzano l'applicazione concreta dell'istituto.

**A. Inquadramento generale**

L'azione revocatoria è regolata dall'art. 67 L.F. (R.D. 16/3/42, n.267) ed in particolare il II comma del suddetto articolo interessa le procedure fallimentari (pagamenti effettuati con intento solutorio nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento).

L'azione nei confronti delle banche sarà possibile solamente in seguito all'individuazione delle rimesse che possono essere considerate revocabili, senza tralasciare alcuni aspetti fondamentali:

1. si deve infatti dimostrare che l'istituto di credito conosceva la situazione di insolvenza del proprio cliente, in seguito fallito, al momento di ricevere i pagamenti revocabili;
2. il pagamento deve essere stato effettuato nell'anno "sospetto";
3. il pagamento deve essere configurabile come pagamento di debito liquido ed esigibile.

Il primo dei tre rappresenta il requisito fondamentale richiesto per la revocabilità delle operazioni ma non è sempre facile per il curatore dare prova positiva di tipo oggettivo, l'orientamento generale è quindi quello che lascia la possibilità al curatore di dare prova anche attraverso delle presunzioni purché si basino su elementi gravi, precisi e concordanti (Cassazione I sez. 11 febbraio 1995 n. 1545; Cassazione I sez. 6 dicembre 1996 n. 10886).

I cosiddetti elementi di prova a disposizione del curatore fallimentare, rilevanti ai fini della dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza sono numerosi:

1. **Dati desumibili dal bilancio:**
  - \* indice di disponibilità;
  - \* rapporto di liquidità;
  - \* indice di garanzia dei debiti a medio termine;
  - \* indice di dipendenza finanziaria;
  - \* rapporto di indebitamento;
  - \* funzione di Altman<sup>1</sup>;
  - \* percentuale interessi passivi sul fatturato;
  - \* margini di disponibilità, liquidità e tesoreria;
  - \* anomalie nelle poste di bilancio.
2. **Fatti e notizie costituenti indicatori oggettivi:**
  - \* assemblea straordinaria per la riduzione del capitale per perdite;
  - \* mancato deposito del bilancio;
  - \* accettazione o conoscenza di proposte di concordato stragiudiziale;

GUIDO DEPETRIS

Praticante Ordine di Trento

- \* iscrizione di ipoteche giudiziali e procedure esecutive immobiliari;
- \* decreti ingiuntivi e procedure esecutive mobiliari;
- \* istanza di fallimento;
- \* pubblicazione protesti cambiari;
- \* notizie di dissesto, scioperi e licenziamenti di rilievo;
- \* irregolarità dei pagamenti degli stipendi o di rate periodiche solitamente addebitate in c/c (solo per le banche interessate).

**3. Elementi desumibili dalle modalità operative del c/c:**

- \* rientro per ridurre il passivo e blocco della disponibilità;
- \* mancato rilascio del libretto assegni, o addebito degli stessi solo a fronte di contestuale copertura;
- \* blocco di pagamento periodico rateale precedentemente regolare;
- \* sospensione dell'addebito di insoluti;
- \* copertura del conto/SBF con giroconti;
- \* prelievi con assegni circolari o contante;
- \* giro di assegni tra banche o conti diversi;
- \* ritiro effetti o assegni per evitare insoluto;
- \* versamento di assegni post-datati;
- \* difficoltà di rientro da sconfinamento;
- \* anticipazioni su crediti che poi la banca non incassa;
- \* effetti a carico soggetti beneficiari di assegni;
- \* recesso dei garanti;
- \* limitazione delle anticipazioni SBF pur in presenza di fido;

- \* ampliamento fido e rientro;
- \* concessione di credito straordinario con surroga per pagare dipendenti;
- \* costituzione di pegni o altre garanzie su debiti pregressi;
- \* concessioni anomale di crediti.

**4. Informazioni ricavabili dalla Centrale rischi<sup>2</sup>:**

- \* utilizzo degli affidamenti presso tutte le banche;
- \* mancata concessione di fidi;
- \* situazione di sofferenza;
- \* revoche e sostituzione dei dati;
- \* garanzie reali prestate.

Le modalità di calcolo dell'importo revocabile sono dettate dalla sentenza della Suprema Corte (Cassazione 18 ottobre 1982 n. 5413), che indica come necessità primaria quella di distinguere tra conto scoperto e conto passivo.

Per conto scoperto si intende il conto con saldo passivo eccedente il limite dell'affidamento o addirittura non affidato; il conto passivo è invece quello che presenta un saldo a debito nei limiti del fido concesso dalla banca.

Sulla base di questa distinzione la Suprema Corte ha disposto che solo le rimesse effettuate su conto scoperto hanno natura solutoria e possono quindi essere revocate.

In tale modo si rende necessario verificare, per ogni operazione di accredito la consistenza del saldo di conto al momento dell'effettuazione della stessa, dove per saldo si vuol considerare il saldo disponibile effettivo (Cassazione 22 marzo 1994 n. 2744; Cassazione 15 novembre 1994 n. 9591), saldo che va ricostruito utilizzando a seconda dell'operazione la data contabile o la data valuta.

SEGUE A PAGINA 10

**ACCREDITI**

DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA DISPONIBILITÀ
Versamento in contanti	Contabile
Versamento in divisa straniera	Contabile
Interessi attivi	Contabile
Giroconto	Contabile
Bonifico	Contabile
Assegno circolare stessa banca	Valuta/Contabile
Assegno circolare altra banca	Valuta
Assegno stessa succursale	Valuta/Contabile
Assegno altra succursale o banca	Valuta
Accredito effetti	Valuta
Accredito anticipi di varia natura	Valuta

<sup>1</sup> Il modello di Altman è uno schema analitico molto diffuso presso gli istituti di credito di piccola e media dimensione (le B.C.C. in particolare). Esso si articola su una funzione discriminante che "separa" le variabili "buone" da quelle "critiche" e, in relazione a queste ultime, fornisce un "range" intuitivo di valutazione circa la sensibilità del debito del cliente. La funzione di Altman è così costruita:  $Z = 1,2 \times X1 + 1,4 \times X2 + 3,3 \times X3 + 0,6 \times X4 + 0,99 \times X5$ ; dove  $X1 = \text{Capitale Circolante} / \text{Totale attività}$   $X2 = \text{Utile non distribuito} / \text{Totale attività}$   $X3 = \text{Utile ante oneri finanziari e imposte} / \text{Totale attività}$   $X4 = \text{Valore di mercato del Capitale} / \text{Indebitamento totale}$   $X5 = \text{Vendite} / \text{Totale attività}$

Un risultato superiore a 3 indica solidità finanziaria, mentre un risultato inferiore a 1,8 sarebbe indice di una situazione di difficoltà.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore del sistema di controllo "BASILEA 2" sarà molto più facile ed oggettiva l'individuazione delle situazioni delle variabili "spia" di insolvenza: esse sono direttamente attingibili dallo spettro ("screening") che ogni banca fisserà in relazione alla massa degli affidamenti. E' questo un argomento di sicuro interesse sul quale, però, la giurisprudenza avrà modo di pronunciarsi non prima dell'anno 2007 (01/01/06 è l'entrata in vigore di "BASILEA 2").

# La revocatoria delle rimesse bancarie

SEGUE DA PAGINA 9

Per quanto riguarda gli assegni circolari emessi dalla stessa banca o di assegni bancari tratti sulla medesima succursale da altro correntista, la banca applica quasi sempre una valuta posticipata di un giorno rispetto alla registrazione contabile, mentre è evidente il fatto che la disponibilità dell'accredito in questione è immediata, si potrebbe quindi prendere in considerazione la data contabile e non quella valuta seppur in contrasto con l'orientamento dalla Cassazione, ma favorendo in un certo senso le banche. Simile problema ma di diversa soluzione è quello riguardante gli assegni circolari da altra banca per i quali bisogna distinguere in base al periodo di emissione in tre distinti casi, seguendo l'orientamento generale della Cassazione.

Il curatore ha quindi la possibilità di calcolare in questo modo la data di effettiva disponibilità indipendentemente da ciò che risulta dai dati forniti dalla banca interessata attraverso l'estratto conto o quant'altro. Seguendo questo processo si può favorire l'interesse dell'istituto di credito nel caso in cui la data valuta da questo fornita sia superiore a quella calcolata, in modo da anticipare di qualche giorno l'eventuale rimessa sul c/c del fallito, e ridurre l'eventuale aumento dello scoperto in seguito a nuovi addebiti in conto. Una volta ricostruito secondo questo metodo l'intera movimentazione dell'anno di interesse si può procedere all'individuazione dei versamenti revocabili, che saranno quelli effettuati nell'ipotesi di conto scoperto, cioè quando la banca ha anticipato somme oltre il limite del fido (Cassazione 29 luglio 1992 n. 9064).

## B. Esempificazione

Proponiamo quindi qui di seguito una applicazione dei criteri e la soluzione delle problematiche espone fornendo una situazione esemplificativa, tralasciando di riportare l'intera situazione riguardante il periodo "sospetto".

Attraverso il caso esemplificativo si evidenzia la possibile difficoltà nel calcolo dei versamenti effettuati e quindi revocabili, nel caso in cui ci si trovi in presenza di operazioni con segno opposto realizzate in pari data, cioè possibili operazioni cosiddette "partite bilanciate".

Dall'orientamento generale (Corte di appello di Milano 11 novembre 1994 e Tribunale di Milano 9 maggio 1996) si desume che nel caso in cui si riscontri una consequenzialità logica tra rimessa e addebito seppur con un minimo sfasamento temporale delle operazioni ed in presenza di un importo all'incirca corrisponden-

## TIPOLOGIA ASSEGNO

### ·Fino al 14/9/98

Assegno su piazza oltre i 2 milioni di lire  
Assegno fuori piazza oltre i 2 milioni di lire  
Assegno entro i 2 milioni di lire

### ·Dal 14/9/98 fino al 13/3/99

Assegno oltre i 5 milioni di lire  
Assegno entro i 5 milioni di lire (check t.)  
Assegno estero

### ·Dal 14/3/99

Assegno oltre i 5 milioni di lire  
Assegno entro i 5 milioni di lire (check t.)  
Assegno estero

## DATA DISPONIBILITA'

Data Contabile + 4 giorni lavorativi  
Data Contabile + 8 giorni lavorativi  
Data Contabile + 5 giorni lavorativi

Data Contabile + 6 giorni lavorativi  
Data Contabile + 5 giorni lavorativi  
Data Contabile + 9 giorni lavorativi

Data Contabile + 5 giorni lavorativi  
Data Contabile + 5 giorni lavorativi  
Data Contabile + 9 giorni lavorativi

## ADDEBITI:

### DESCRIZIONE OPERAZIONE

Prelievo contanti  
Emissione assegno circolare  
Disposizioni di pagamento  
Bonifico  
Giroconto  
Spese bancarie e simili  
Interessi e competenze  
Assegno tratto sul conto  
Insoluto  
Insoluto su accredito disponibilità immediata  
Richiamo assegno o effetto

### DATA DISPONIBILITA'

Contabile  
Contabile  
Contabile  
Contabile  
Contabile  
Contabile  
Contabile  
Contabile  
Valuta  
Contabile  
Contabile

te non sarà possibile considerare il prelievo come finanziamento da parte della banca e l'accredito come pagamento; l'accredito successivo non costituirà quindi atto solutorio (nel caso sopra esposto ci si potrebbe trovare di fronte ad una partita bilanciata per le operazioni effettuate in data 08/05/01 e 09/05/01, con un importo revocabile totale corrispondente quindi ad Euro 14.848,14).

Le sentenze sopra citate sostengono in pratica la tesi per cui nel caso in cui delle operazioni possano effettivamente realizzare una compensazione sarà opportuno ricalcolare il saldo risultante dalla loro somma, evidenziando come importo revocabile solo l'eventuale saldo attivo; l'onere probatorio della cronologia dei movimenti spetta al fallimento, che potrà avvalersi del metodo sopra citato nell'ipotesi più favorevole per gli istituti di credito.

Da aggiungere inoltre che la Suprema Corte (Cassazione

23 luglio 1987 n. 3919) ha affermato che sono revocabili non solo i versamenti effettuati per rientrare dallo scoperto, ma anche quelli che con accertamento *ex post* risultano aver concretamente e definitivamente concorso a ridurre il debito del fallito conseguente all'utilizzo del fido.

## C. Conclusioni

Si spera di aver contribuito ad offrire un quadro d'insieme nel contempo sintetico e approfondito delle principali problematiche che si pongono a livello di revocabilità delle rimesse bancarie.

Come è stato posto in risalto, permangono alcuni dubbi critici in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza (condizione necessaria ma non sufficiente per l'attivazione della revocatoria).

Data disponibile	Data valuta	Accrediti	Addebiti	Saldo progressivo	Fido	Importo revocabile	Tipo operazione
30/04/01				-46.481,12	51.645,69		Saldo contabile
01/05/01			1.936,71	-48.417,83	51.645,69		Assegno n.
	02/05/01		7.746,85	-56.164,69	51.645,69		Insoluto
03/05/01		11.467,51		-44.697,18	51.645,69	4.519,00	Giroconto
03/05/01			2.453,17	-47.150,35	51.645,69		Prelevamento
04/05/01		5.164,57		-41.985,78	51.645,69		Versamento
	05/05/01		12.911,42	-54.897,20	51.645,69		Insoluto
	06/05/01	1.549,37		-53.347,83	51.645,69	1.549,37	Ass. fuori piazza
06/05/01			1.843,75	-55.191,58	51.645,69		Giroconto
07/05/01			2.207,85	-57.399,43	51.645,69		Assegno n.
08/05/01			32.020,33	-89.419,76	51.645,69		Disp. di pagamento
09/05/01		30.987,41		-58.432,35	51.645,69	30.987,41	Bonifico
09/05/01			7.746,85	-66.179,20	51.645,69		Assegno n.
	09/05/01		15.493,71	-81.672,91	51.645,69		SBF Insoluti
	10/05/01	8.779,77		-72.893,14	51.645,69	8.779,77	Accr. Effetti
11/05/01			2.582,28	-75.475,42	51.645,69		Int. Passivi su SBF
12/05/01			1,29	-75.476,72	51.645,69		Commis. - Spese
						<b>45.835,55</b>	

## L'INSERTO / LE CRISI DI RETE

# Insolvenza: il giudice contro l'effetto domino

EZIO BUSATO  
Ordine di Padova

**P**ubblichiamo un'interessante relazione del G. D. presso il Tribunale di Padova dott. Giuseppe Limitone, tenuta presso l'Università di Trento nel dicembre 2003 sulle radici storico-filosofiche del fallimento, che tratta del ruolo attuale del giudice nelle procedure e il senso di certi tentativi riformatori. L'autore si sofferma su vari aspetti, dei quali se ne fa un breve cenno in questa prefazione, interessanti proprio perché riguardano principalmente le strategie e le valutazioni del giudice nell'affrontare i problemi della crisi e dell'insolvenza d'impresa anche alla luce dei nuovi orientamenti sul progetto di riforma della legge fallimentare.

## Insolvenza nelle crisi di rete

In particolare, il relatore si sofferma sulla tempestività dell'intervento del giudice per prevenire "l'effetto domino" o di un contagio che si potrebbe creare nel caso d'insolvenza di un'impresa collegata in rete o inserita in un gruppo di altre società collegate tra loro da un'interdipendenza economica.

## La tempestività dell'intervento del giudice

Il relatore analizza, frutto dell'esperienza acquisita in materia, i vari momenti della crisi d'impresa e commenta i vari stati di difficoltà.

Sono stati approfonditi e qualificati i momenti in cui si manifesta la crisi d'impresa e valutato quando sia opportuno o meno l'intervento del giudice per leggere correttamente il dato economico aziendale in funzione di valutare se sussiste o meno l'insolvenza.


**Crisi economica, squilibrio patrimoniale e crisi finanziaria** sono concetti diversi tra loro ed è bene conoscerne il contenuto e come vanno trattati soprattutto da parte dello stesso giudice chiamato ad esprimersi in un momento di gran responsabilità e delicatezza della vita dell'impresa.

E' un intervento, quello del G.D. dott. Limitone, introspettivo e formativo perché fa conoscere da dentro come il giudice si orienti nelle valutazioni delle crisi d'impresa.

Si chiede anche il relatore se sia solo il giudice la persona che ha il potere/dovere di intervenire sulla crisi d'impresa per prevenirne l'estensione o per limitarne gli effetti dannosi o se invece non vi siano altri soggetti, come i creditori dell'insolvente che, ben prima del giudice, vengono a conoscenza dei primi sintomi della crisi e possono assumere le opportune iniziative, con un monitoraggio preventivo (*free riding o monitoraggio isolato*)

La risposta a questa domanda la dà lo stesso relatore ma si può anche in parte trovare nel progetto di riforma della nuova legge fallimentare, che speriamo abbia la luce nel corrente anno, dove è in discussione il ruolo istituzionale che si vorrebbe dare ai creditori nell'approvazione del piano di risanamento dell'impresa.

Viene approfondito anche il tema del rapporto tra *scientia decotionis* e *revocatoria* fallimentare. Viene fatto riferimento al beneficio che ne deriverebbe al nostro sistema fallimentare dall'applicazione di un sistema revocatorio come quello adot-



tato in Nord America (*avoiding powers*) che prescinde dall'elemento soggettivo conoscitivo e considera il periodo sospetto, per alcune tipologie di atti, fino a tre mesi, elencando una serie di vantaggi che se ne otterrebbero e come in realtà il successo di una procedura concorsuale "*in termini di migliore e tempestiva liquidazione e distribuzione dell'attivo*", si misura con i risultati che si ottengono dall'adozione di un sistema revocatorio "*realmente efficace*" che garantisca cioè "*l'effettiva reintegrazione patrimoniale e il ripristino della par condicio omnium creditorum*"

## Intervento giudiziale

Un altro capitolo riguarda l'analisi dell'intervento giudiziale sotto l'aspetto della tempestività delle decisioni a tutela del maggior numero di creditori, aspetti a cui non si pensa mai direttamente ma che sono invece finalizzati a realizzare quella parità di trattamento tra i creditori, come ben è stata illustrata dall'autore paragonando l'impresa ad una (festa) alla quale gli invitati (i creditori) si rivelassero in numero superiore ai dolci disponibili (il patrimonio del debitore); l'imprenditore dovrebbe distribuire i dolci esistenti in misura proporzionale e non lasciare che solo alcuni invitati prendano una fetta intera di torta ed altri rimangano senza. Il ripristino, perciò, dell'uguaglianza violata prima del dissesto, "*non può che essere affidato ad un'autorità terza ed imparziale*" impersonificata dal giudice.

Interessanti poi, in questo capitolo, sono i riferimenti agli articoli della vigente normativa a tutela degli interessi pubblicistici nella procedura falli-

mentare.

Il relatore dedica inoltre una parte del proprio intervento chiedendosi che sorte avrebbe l'azione revocatoria dei pagamenti e delle garanzie in un regime di gestione privatistica della liquidazione del patrimonio dell'insolvente alla luce del **testo c.d. alternativo** al progetto di riforma della legge fallimentare elaborato dalla Commissione del Ministero della Giustizia appositamente nominata. Dunque una valutazione di un magistrato sui problemi che attualmente dividono la Commissione ministeriale e cioè sui poteri del giudice nella fase di gestione della crisi e sull'azione revocatoria fallimentare. Conclude l'intervento, il G.D. dott. Limitone, con un interessante e inedito capitolo dedicato alle origini storiche degli Istituti concorsuali, donandoci sconosciute, (almeno per il sottoscritto) prima d'ora, note storiche e culturali della materia frutto di una ricerca che difficilmente uno di noi avrebbe fatto e che ci troviamo ora disponibile grazie al consenso alla pubblicazione della relazione da parte dell'autore.

Conclude un capitolo dedicato al "**collegamento essenziale tra revocatoria e fallimento**" e alla valorizzazione dei principi *d'uguaglianza e solidarietà* la cui tutela non può essere affidata, dice il relatore, ad iniziative private ma ad un giudice che garantisca l'applicazione dei valori collettivi. Ci fa piacere così pubblicare questa relazione che tratta anche alcuni aspetti "culturali" della materia, molte volte dimenticati per dare spazio alla quotidianità degli adempimenti nelle procedure concorsuali.

## Ricchi premi per giovani autori



**A**nche per l'anno 2004 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi, grazie al generoso contributo di Veneto Banca, consistono rispettivamente in 2000, 1500 e 500 euro e sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati in occasione di una Giornata di Studio. La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del giornale.

Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

# Privacy e aziende

## Dottori Commercialisti tra diritto e tecnologia

### 1. Premessa

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), a far data dal 1° gennaio 2004 il nostro ordinamento giuridico si è arricchito di una trattazione della materia finalmente sistematica e, soprattutto, volta alla semplificazione. Le nuove disposizioni, infatti, oltre a garantire il riordino di un quadro dispositivo decisamente disorganico, così come generatosi nel corso degli ultimi anni in applicazione della "vecchia" legge n. 675/1996, introducono anche interessanti novità e chiarimenti in relazione agli adempimenti imposti.

Una prima considerazione di carattere generale, positiva, riguarda la scelta codicistica operata in tema, poiché da quest'ultima traspare un chiaro messaggio per chiunque nutra ancora dubbi sulla "tenuta" della normativa in tema di trattamento di dati personali: in tono forte e chiaro si è stabilito che la tutela del dato personale è ormai elemento portante non solo, in linea concettuale, della nostra cultura giuridica ma, anche e soprattutto, dell'operare quotidiano, tanto che qualsiasi operatore economico dovrà tener conto delle sue implicazioni. Tutto ciò con buona pace, in particolare, di quelle aziende che, sin dagli esordi, hanno sempre considerato le norme in questione, alternativamente, come una scocciatura, come ennesima occasione per "dar lavoro" agli avvocati, come nuova vessazione in fatto di adempimenti documentali, come ulteriore domanda retorica da porre al commercialista di fiducia nel corso di una rapida conversazione telefonica: "dottore, noi (azienda, ndr), per la *privacy*, non dobbiamo fare nulla, vero?".

D'altra parte, chiunque sperasse in una diminuzione del livello di tutela giuridica del dato personale - e, più in generale, dei dati e delle informazioni - nell'era della "tecnologia ad ogni costo" e dell'"informatica personale", qual è la nostra, non poteva che soffrire di miopia: lo sviluppo di *internet* e dei più sofisticati meccanismi di comunicazione a distanza, pur garantendo prestazioni elevate e costi ridotti ha imposto, di fatto, una sostanziale condivisione di risorse *hardware* e *software* ed uno scambio di dati ed informazioni assolutamente fuori controllo rispetto alle fonti originarie. Come intelligentemente è stato osservato, oggi il problema non consiste nel "mettere in rete" (*internet*) un'informazione ma nel "togliere" dalla rete quella stessa informazione.

Una seconda considerazione di carattere generale, stavolta negativa, s'impone riguardo al "ruolo" che la categoria dei dottori commercialisti (non) ha avuto, o ha rivestito solo marginalmente, nel necessario processo di avvicinamento dell'azienda al tema della protezione dei dati personali.

In proposito, è innegabile che il terreno della consulenza in materia di *privacy* nei confronti delle aziende sia stato dominio, fondamentalmente, di tre categorie soggettive, ossia i consulenti legali, i consulenti tecnologici e le associazioni di categoria, con effetti non sempre positivi sullo sviluppo di una reale "coscienza aziendale" in tema. Proviamo a comprenderne i motivi.

Tre sono i concetti basilari in materia di protezione di

STEFANIA CENTORBI

Ordine di Venezia



dati personali, già stabiliti dalla norma originaria e confermati dal nuovo impianto codicistico:

- anzitutto, la normativa investe tutti i soggetti che trattino dati personali, anche non sensibili (sono "sensibili" alcuni particolari dati personali, quali, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni politiche, alla vita sessuale dell'individuo);
- in secondo luogo, la normativa riguarda tutti i trattamenti di dati, anche quelli effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici (tipicamente, gli archivi cartacei);
- infine, la normativa impone al "titolare" del trattamento - nel caso di specie, l'azienda - di dotarsi di un'adeguata struttura organizzativa per gestire la "questione *privacy*", con precisa attribuzione di compiti ed istruzioni operative.

Ciò premesso, in relazione al punto *a*), è evidente l'errore di tutte le aziende che, pur trattando quotidianamente dati personali (nomi e cognomi, denominazioni/ragioni sociali, indirizzi, codici fiscali, ecc.) hanno ritenuto di essere "esonerate" dall'applicazione della normativa in quanto non direttamente interessate dal trattamento di "dati sensibili". In tal caso l'errore "d'impostazione" è stato duplice, non solo perché l'applicazione della normativa, da sempre, ha investito tutte le tipologie di dati personali, sensibili e non, ma anche perché la categoria dei dati sensibili è piuttosto diffusa nelle aziende, se non in forma elettronica, sicuramente in forma cartacea: si pensi alla presenza dei certificati medici relativi al personale dipendente o, più in generale, alla elaborazione dei dati relativi a malattie ed infortuni.

Con riguardo al punto *b*), chi ha voluto vedere (o vendere?) la *privacy* come mera questione tecnologica ha fuorviato l'imprenditore dal corretto inquadramento della questione, spesso inducendolo a "blindare" letteralmente le proprie risorse ICT con misure di protezione magari eccessive e/o addirittura non necessariamente imposte dalla norma, come se la sicurezza dei dati e dei sistemi fosse l'unico aspetto rilevante per il legislatore. In proposito basti una semplice osservazione: che ne è della sicurezza del dato personale rela-

tivo alla malattia del lavoratore che, pure protetto da ingegnosi sistemi di autenticazione informatica, venga poi abbandonato a se stesso da chi, sbadatamente, dimentichi il relativo certificato medico sulla scrivania di un collega?

Infine, in relazione al punto *c*), chi ha ritenuto di affrontare la questione *privacy* aziendale come tematica puramente giuridica, magari affidandosi ad un legale, spesso ha richiesto ed ottenuto degli ottimi pareri in materia che però, come spesso accade in azienda, tali sono rimasti, relegati nel cassetto di una qualche scrivania, dopo essere stati letti probabilmente con poca attenzione e solo in parte, in attesa di trovare "chi se ne occupi" tra le mille scadenze quotidiane.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, è facile intuire le conclusioni: il grande assente in materia di *privacy* è stato proprio il dottore commercialista. Assente, pure essendo l'unico soggetto che, sostanzialmente, conosce l'azienda in tutti i suoi aspetti giuridici ed operativi, che ha una relativa facilità a rappresentarla - almeno idealmente - "per processi" e che, avendo dimestichezza con le sue peculiarità organizzative e procedurali, forse meglio di chiunque altro avrebbe potuto aiutare l'imprenditore o il *management* a "gestire" la questione *privacy*.

### 2. Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali: le conferme

Una rapida analisi meritano, anzitutto, quegli aspetti che, già presenti nella precedente disciplina, sono stati sostanzialmente confermati dal legislatore.

Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali ripropone la necessità di diversi "livelli" di adeguamento organizzativo da parte dell'azienda ("titolare" del trattamento), in relazione ai seguenti adempimenti:

- \* *informativa (articolo 13)*: i soggetti di cui si trattano i dati personali (interessati) devono essere previamente informati in relazione alle caratteristiche del trattamento e ad altri elementi di rilievo (finalità, modalità, diritti esercitabili, ecc.);
- \* *consenso (articoli 23 e 24)*: in linea di massima, il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, previa adeguata informativa, salvo i casi previsti dall'articolo 24 che, peraltro, sono tutti decisamente significativi per i più comuni trattamenti aziendali. Ad esempio, il consenso non è richiesto per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l'interessato o nel caso di dati relativi allo svolgimento di attività economiche;
- \* *notificazione (articoli 37 e 38)*: se nella normativa precedente tutti i soggetti che trattavano dati personali erano tenuti alla notificazione, salvo casi di esonero espressamente previsti, ora tale principio viene invertito, tanto che il titolare è tenuto alla notifica-

# Privacy e aziende

SEGUE DA PAGINA 13

zione solo in casi specificamente individuati. Sebbene le ipotesi previste per la notificazione siano abbastanza particolari<sup>1</sup>, non è da escludere che, in taluni casi, essa risulti necessaria per l'azienda. Dal punto di vista pratico, la "nuova" notificazione consiste nella compilazione di un "modello telematico", da trasmettere all'Autorità Garante, previa sottoscrizione con firma digitale;

\* *sicurezza (articolo 31 e articoli da 33 a 36):* in linea generale, i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza. Il nuovo codice, peraltro, conferma l'esistenza di precise "misure minime" di sicurezza da adottare, collegate anche all'applicazione di sanzioni penali, esplicitandole in un apposito "Allegato B". Tali misure costituiranno oggetto di analisi nel paragrafo successivo.

Il legislatore ha operato con continuità anche dal punto di vista della individuazione delle figure soggettive coinvolte nel trattamento di dati personali, salvo quanto più oltre specificato in relazione alle misure minime di sicurezza, per la figura dell'"amministratore di sistema".

Il "titolare" del trattamento (articolo 28) è il soggetto (persona fisica, giuridica, ente, ecc.) cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il "responsabile" del trattamento (articolo 29) è il soggetto (persona fisica, giuridica, ente, ecc.) che il titolare può - facoltativamente - preporre al trattamento medesimo ed i cui compiti devono essere analiticamente specificati per iscritto; per esigenze organizzative, possono essere designati più responsabili, anche mediante suddivisione di compiti. Il responsabile deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del rispetto delle norme, ivi compreso il profilo della sicurezza: il designato si atterrà alle istruzioni impartite dal titolare e sarà soggetto alla vigilanza di quest'ultimo.

Gli "incaricati" del trattamento (articolo 30) sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sui dati personali, dal titolare (o dal responsabile): non può essere designato come incaricato nessuno che non operi sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile), attenendosi alle istruzioni impartite.

A titolo esemplificativo e salvo fattispecie particolari, "titolare" del trattamento è l'azienda nel suo complesso, "responsabili" del trattamento possono essere designati i responsabili funzionali (commerciale, acquisti, amministrazione, personale, ecc.), secondo suddivisione di compiti, ciascuno per la propria area, "incaricati" del trattamento sono sicuramente tutti gli addetti di ciascuna area.

Interessante notare che, laddove il trattamento sia effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, titolare del trattamento potrà anche essere, oltre che l'entità nel suo complesso, una sua unità o organismo periferico che eserciti un potere del tutto autonomo su finalità e modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Rispetto alla precedente normativa, infine, ogni dubbio è stato finalmente fugato in relazione al fatto che incaricati del trattamento possano essere soltanto persone fisiche.

### 3. Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali: a cosa prestare attenzione con immediatezza

Premesso che il nuovo codice ha sostanzialmente confermato la "struttura portante" della precedente normativa, struttura imperniata sui quattro "livelli di adempimento" sopra descritti, esso ha, tuttavia, introdotto alcuni elementi, o enfatizzato taluni aspetti, che, dal punto di vista organizzativo ed operativo potrebbero davvero costituire delle "criticità" per le aziende, così operando, di fatto, una piccola rivoluzione "dal di dentro". Di seguito solo alcuni esempi in tal senso.

Statuizione "nuova di zecca", perentoria, e pericolosamente annoverata tra i "principi generali" (Titolo I) - nel più ampio ambito delle "disposizioni generali" (Parte I) - quella di cui all'articolo 3 del codice: "Principio di necessità nel trattamento dei dati". In aderenza a tale principio, "i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali ... in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità".

Ora, *prima facie*, tale disposizione sembrerebbe imporre un pesante intervento, anzitutto, sui *data base* aziendali, onde consentire ai "sistemi" ed ai "programmi" di operare come previsto dalla norma e sembrerebbe prescrivere, in concreto, un pesante utilizzo di "codifiche intermedie". Se è vero che, fin da subito, taluni *report* aziendali potranno essere facilmente spersonalizzati e gestiti in forma solo numerica, meno facile è pensare che, ad esempio, la maggior parte delle informazioni relative a clienti e fornitori, uso utente, dovrà essere associata non ad una ragione/denominazione sociale "in chiaro" ma ad un codice.

Nè, ad oggi, è facilmente accettabile un tale principio di "economicità" nell'uso del dato personale da un duplice punto di vista. Da un lato, perchè esso si pone, di fatto, in contro tendenza rispetto alla massima flessibilità e completezza informativa, anche ad uso utente, cui si è recentemente aspirato nell'implementazione dei sistemi ERP (spesso criticati proprio in tal senso e di conseguenza opportunamente modificati). Dall'altro lato, poichè estremamente critica, a livello ICT, diventa la gestione degli "archivi di codifica": se un archivio di codifica relazionale svariati nominativi a specifici dati sensibili, anch'esso dovrà essere considerato una risorsa "sensibile" - in quanto collegabile al *data base* di alimentazione - pur non essendolo *ex se*?

Tra gli aspetti enfatizzati dalla nuova normativa, vanno certamente annoverati sia quelli connessi all'esercizio di diritti da parte dell'interessato, sia quelli inerenti la sicurezza dei dati personali, quest'ultima con particolare riferimento alle "misure minime" da adottare.

**In relazione al "diritto di accesso ai dati personali" da parte dell'interessato**, diritto tutelato anche nella previgente normativa, l'articolo 7 del codice stabilisce che quest'ultimo soggetto può:

- i) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- ii) ottenere una serie di indicazioni sul trattamento (origine dati, finalità, modalità, ecc.);
- iii) ottenere lo svolgimento di determinate attività sui dati (aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc.);
- iv) opporsi al trattamento, ancorchè conforme alle finalità della raccolta, ove sussistano legittimi motivi (potrà invece opporsi, in ogni caso, ai trattamenti connessi all'invio di materiale

pubblicitario, alla vendita diretta, alla ricerca di mercato, alla comunicazione commerciale).

Il combinato disposto dei successivi articoli 8 e 9, peraltro, stabilisce che i suddetti diritti possano essere esercitati dall'interessato con richiesta, rivolta al titolare o al responsabile, da inoltrare senza formalità ed anche per il tramite di un incaricato (fatti salvi particolari casi di trattamento elencati al comma 2 dell'articolo 8). La richiesta potrà essere trasmessa tramite raccomandata, *fax*, *e-mail*, oppure esercitata anche solo oralmente nelle fattispecie di cui sopra, *i*) e *ii*): in tal caso la medesima sarà annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Si evidenzia, peraltro, che le richieste di cui alle citate fattispecie *i*) e *ii*) possono essere rinnovate dall'interessato, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

In linea di principio, come previsto dal medesimo articolo 8, alla richiesta dell'interessato "è fornito idoneo riscontro senza ritardo" e, proprio al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di quest'ultimo, il successivo articolo 10 dispone che il titolare è tenuto ad adottare "idonee misure" volte, in particolare, ad agevolare l'accesso ai dati personali, nonchè a semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro.

Da notare, quindi, come il legislatore non solo stabilisca la necessità di un riscontro soddisfacente e sollecito alla richiesta dell'interessato ma addirittura connetta la possibilità di fornirlo solo ed esclusivamente alla preesistenza di idonei accorgimenti organizzativi. Analogamente a quanto disposto in materia di sicurezza, insomma, viene richiesta al titolare l'adozione di "idonee e preventive" misure atte alla soddisfazione di richieste inerenti l'esercizio dei propri diritti da parte dei soggetti interessati: il vero obbligo imposto all'azienda, pertanto, è l'adozione di adeguate misure organizzative. In concreto, le attività che il titolare dovrà svolgere contestualmente e successivamente alla richiesta dell'interessato vengono di seguito sinteticamente descritte.

Anzitutto, a propria tutela, il titolare dovrà effettuare una verifica dell'identità dell'interessato sulla base di idonei elementi, ossia anche mediante atti o documenti disponibili o dietro esibizione o produzione in copia di un documento di riconoscimento. Laddove, per l'esercizio dei diritti, l'interessato abbia conferito (solo per iscritto) deleghe o procure, anche tali incarichi andranno opportunamente verificati.

In caso di riscontro positivo dell'identità dell'interessato, si procederà ad una "estrazione" dei dati dell'interessato dalle fonti (archivi) aziendali, a cura del responsabile o degli incaricati, cui seguirà la "comunicazione" dei medesimi al richiedente.

Fatte salve particolari fattispecie, la comunicazione al richiedente potrà avvenire in forma orale o di "offerta in visione" (ove la comprensione dei dati sia agevole) e, laddove richiesto, si dovrà provvedere anche alla relativa trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico o alla trasmissione per via telematica. Ove la richiesta dell'interessato non sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati personali, peraltro, il riscontro da parte del titolare dovrà necessariamente riguardare tutti i dati personali del richiedente, comunque vengano trattati.

Inutile evidenziare lo sforzo organizzativo "preventivo" rispetto alla richiesta dell'interessato e la necessaria velocità, precisione e completezza delle attività operative da svolgere "in conseguenza" della richiesta medesima. Magra consolazione in tal senso le disposizioni di cui all'art. 10, comma 7 e comma 8, per cui, se a seguito della richiesta non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardino l'interessato, si potrà ricevere un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel

SEGUE A PAGINA 15

<sup>1</sup> Rilevanti in proposito i chiarimenti forniti dall'Autorità Garante con Provvedimento generale in data 31 marzo 2004 e Parere in data 23 aprile 2004 ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

# Privacy e aziende

SEGUE DA PAGINA 14

caso specifico ma che, comunque, non potrà superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale.

**In relazione alle "misure minime" di sicurezza da adottare**, esse vengono descritte, nelle loro linee principali, dagli articoli 34 e 35 del codice, e specificate nell'"Allegato B", intitolato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Evitando una sterile comparazione "punto per punto" con le precedenti disposizioni in materia, si ritiene più utile delineare la nuova impostazione generale in argomento, evidenziando alcuni aspetti di maggior impatto "operativo".

Con particolare riguardo ai trattamenti effettuati *con l'ausilio di strumenti elettronici*, le principali misure minime da applicare a dati personali di qualsiasi tipo, anche non "sensibili" (o "giudiziali"), sono connesse all'adozione di quelle che vengono identificate (dalla norma), o possono essere identificate, come vere e proprie procedure:

1) procedura di **autenticazione**: attribuzione ai soggetti "incaricati" di credenziali di autenticazione e gestione, nel tempo, delle suddette credenziali;

2) procedura di **autorizzazione**: individuazione, per ciascun "incaricato" (o per classi omogenee di incaricati) dell'ambito del trattamento consentito (ossia a quali dati egli può accedere e quali operazioni può effettuare: profilazione) e gestione, nel tempo, del sistema di autorizzazione;

3) procedure di **protezione** (in particolare, rispetto a trattamenti illeciti, ad accessi non consentiti, a determinati programmi informatici dannosi): selezione di precise misure anti intrusione ed anti programmi di cui all'art. 615 *quinquies* del codice penale, nonché utilizzo di programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici ed a correggerne i difetti. A ciò si aggiunge la gestione, nel tempo, di tale procedura;

4) procedure di **back up e ripristino**: effettuazione e custodia di copie di sicurezza, nonché selezione di adeguate modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

5) procedure di **organizzazione** in senso stretto: 5.1) designazione degli "incaricati" ed attribuzione agli stessi di precise istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali, sul corretto utilizzo degli strumenti elettronici, sulla corretta adozione delle procedure definite; 5.2) adeguata formalizzazione e gestione dei rapporti con eventuali soggetti terzi, cui siano demandati compiti specifici in materia di sicurezza.

Come indicato, all'adozione di ciascuna singola procedura sopra citata, deve seguire la "gestione" della medesima nel corso del tempo, anch'essa disciplinata con precisione dalla norma: si pensi solo alle disposizioni che prevedono la disattivazione delle credenziali di autenticazione inutilizzate da più di sei mesi (*supra*, punto 1), la segretezza delle *pass-word*, le modalità di "costruzione" delle medesime e la necessità che esse vengano modificate dagli incaricati periodicamente (*supra*, punto 5).

Laddove, poi, si trattino dati "sensibili" (o "giudiziali"), le singole procedure prevedono misure ulteriori, specifiche, e via via più "stringenti", delle quali la principale (*supra*, punto 5) consiste nella redazione di un "documento programmatico sulla sicurezza" (DPS), da aggiornare annualmente entro il 31 marzo, e di cui dare esplicita menzione nella "relazione sulla gestione" al bilancio d'esercizio<sup>2</sup>. Particolare attenzione deve essere prestata ai contenuti del citato documento che, a grandi linee, vale la pena richiamare sinteticamente e che comprendono:

- \* l'elenco dei trattamenti di dati effettuati;
- \* la distribuzione di compiti e responsabilità tra i soggetti preposti al trattamento;
- \* l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- \* le misure da adottare per garantire inte-

grità e disponibilità dei dati;

- \* le misure di protezione di aree e locali per la custodia e l'accesso ai dati;

- \* i criteri e le modalità per il ripristino dei dati (distruzione o danneggiamento);

- \* la previsione di "interventi formativi" rivolti ai soggetti incaricati del trattamento;

- \* i criteri da adottare in caso di trattamenti di dati affidati a soggetti terzi.

Con riguardo ai trattamenti effettuati *senza ausilio di strumenti elettronici*, tipicamente cartacei, la minima sicurezza è assicurata dall'adozione delle seguenti procedure, anch'esse riferibili a qualsiasi tipologia di dato:

1) procedura di **autorizzazione**: individuazione, per ciascun "incaricato" (o per classi omogenee di incaricati) dell'ambito del trattamento consentito (ossia a quali dati egli può accedere e quali operazioni può effettuare: profilazione), e gestione, nel tempo, del sistema di autorizzazione;

2) procedure di **organizzazione** in senso stretto: designazione degli "incaricati" ed attribuzione agli stessi di precise istruzioni sul controllo e la custodia di atti e documenti nel corso del trattamento.

Laddove vengano trattati dati "sensibili" (o "giudiziali"), non solo dovranno essere integrate le istruzioni agli incaricati in ordine alla restituzione degli atti e documenti che li contengono al termine delle operazioni affidate ed ai modi per evitare, nel frattempo, l'accesso di persone non autorizzate (*supra*, punto 2) ma dovranno anche essere approntate specifiche, ulteriori, "procedure di protezione" rispetto al controllo dell'accesso agli archivi, anche dopo l'orario di chiusura (identificazione e registrazione o autorizzazione).

Così definito il quadro delle misure minime, sia per gli archivi elettronici che per gli altri archivi, alcune considerazioni di ordine pratico possono essere interessanti, in relazione alla precedente normativa. Ci si limiterà ad alcuni cenni e ad una trattazione sintetica ed a-tecnica, con rinvio al codice per tutte le relative "definizioni", che risultano, invece, assai precise ed articolate.

In relazione ai trattamenti effettuati con ausilio di strumenti elettronici, anzitutto, è da rilevare un ampliamento dei soggetti coinvolti nella redazione del DPS. Se anteriormente al codice erano tenuti alla redazione soltanto i soggetti che trattavano dati "sensibili" (o "giudiziali") tramite elaboratori "accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico" (e tale era, in pratica, in base ai chiarimenti del Garante, qualsiasi rete aziendale), tanto che il trattamento di dati sensibili mediante *computer stand alone* non risultava soggetto a tale obbligo, ora - invece - anche in tale evenienza bisognerà redigere il DPS. L'attuale riferimento è, in generale, all'utilizzo di strumenti elettronici per il trattamento dei dati e tale è anche un *computer stand alone*, appunto.

In secondo luogo, dal punto di vista soggettivo, sparisce la figura dell'"amministratore di sistema" che non poca confusione aveva generato, soprattutto riguardo alla possibile (o meno) sovrapposizione dello stesso con la figura del custode delle *password*, mentre viene mantenuta quest'ultima figura, trasformata però, più ampiamente, in quella di "custode delle copie delle credenziali di autenticazione", da nominare laddove l'accesso ai dati ed agli strumenti sia consentito esclusivamente mediante l'uso della componente riservata della credenziale di autenticazione (tipicamente, la *password*).

In terzo luogo, è rilevante l'esplicitazione del fatto che il "disciplinare" contenga tutte le modalità tecniche da adottare, certamente, a cura del titolare, ma anche del responsabile, ove designato e dell'incaricato. Nessuno escluso, quindi, in fatto di responsabilità in punto, in pieno parallelismo con la struttura della corrispondente norma in materia di illecito penale, per cui: "Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime... è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro".

Infine, proprio in relazione alla citata norma "penale", fortunatamente, è stato mantenuto dal legislatore quella

sorta di "ravvedimento operoso" per la sicurezza minima, in base al quale, all'atto dell'accertamento del reato, all'autore viene impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione, non eccedente quello tecnicamente necessario, e comunque non superiore a sei mesi. A seguire, l'autore potrà procedere al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, affinché l'adempimento ed il successivo pagamento estinguano il reato.

In relazione ai trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, tipicamente cartacei, sebbene sia scomparso il preciso riferimento ai "contenitori muniti di serratura" ove conservare atti e documenti recanti dati "sensibili" (o "giudiziali"), non pare che il complesso delle misure richieste sia stato molto ridimensionato, piuttosto è stato maggiormente ancorato ad una impostazione soggettiva, ad una crescente responsabilizzazione degli incaricati, con maggior peso alle "istruzioni" che devono essere impartite ai medesimi ed al rispetto di tali istruzioni. Tutto ciò nell'ambito di un sistema generale di "autorizzazione" all'accesso ai dati e trattamenti concettualmente analogo a quello previsto per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici.

## 4. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte, è evidente come la vera novità del codice in materia di protezione dei dati personali sia l'enfasi attribuita agli accorgimenti organizzativi, i soli necessari e sufficienti, soprattutto in presenza di strutture articolate e complesse, a garantire la piena aderenza al dettato normativo.

Superato l'impatto iniziale con una disciplina piuttosto complessa, non vi sono dubbi che i dottori commercialisti potrebbero garantire all'azienda un importante contributo consulenziale in materia, soprattutto grazie alla naturale capacità della categoria di "prendere le giuste misure" rispetto a problemi ed esigenze aziendali.

La conoscenza dell'azienda "nel suo complesso" - storia e dinamiche prospettive, forma giuridica e struttura organizzativa, competenze in senso stretto e "sensibilità" delle risorse umane, caratteristiche delle risorse ICT - garantiscono al dottore commercialista la possibilità di delineare, o aiutare l'azienda a definire, idonee procedure di adeguamento alla normativa che siano opportunamente distanti da:

- ridondanze documentali connesse ad un approccio strettamente giuridico il quale, di fatto, tende ad evitare un'analisi puntuale delle tipologie di dati e dei trattamenti effettuati e finisce per gravare l'azienda di attività (documentali, appunto) spesso inutili;

- virtuosismi tecnologici che altrettanto spesso, per eccesso di zelo, finiscono per paralizzare le attività quotidiane senza, tuttavia, eliminare i rischi effettivi di inadempimento; ciò perché, da un lato, la protezione informatica del dato personale è solo un aspetto del "problema *privacy*" e dall'altro, perché specifiche competenze in materia di "sicurezza dei dati e delle informazioni" non sono necessariamente patrimonio di chiunque si occupi di tecnologia ma costituiscono *know how* specialistico.

**Concludendo, quindi, l'apporto** che il dottore commercialista può garantire all'azienda in materia di *privacy* è reale, sia che decida di occuparsene in prima persona, magari sviluppando una vera e propria "specializzazione" in materia, sia che decida di occuparsene "tangenzialmente", ossia indirizzando l'azienda nella corretta applicazione pratica dei contributi forniti da esperti di diritto e/o tecnologia (nella maggior parte dei casi, legali di fiducia e/o *software house* di supporto).

In tal senso, la speranza che il presente contributo riesca ad incuriosire, e non solo ad allertare, qualche collega e lo spinga ad avvicinarsi al tema della *privacy* aziendale: per parlare un nuovo linguaggio fatto di diritto, tecnologia e, soprattutto, organizzazione.

<sup>2</sup> In relazione al termine "prorogato" entro il quale adempiere per il 2004 (30 giugno), si rinvia al Parere emesso dall'Autorità Garante in data 22 marzo 2004 ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e il nostro giornale mettono in palio anche nel 2004, con la collaborazione di VENETOBANCA, quattro Borse di Studio per praticanti

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE



## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

# BORSE DI STUDIO 2004

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie con *Il Commercialista Veneto*, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell'ambito degli iscritti al Registro praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) bandisce, anche per il 2004, un concorso per n. 4 borse di studio denominate *IL COMMERCIALISTA VENETO 2004*.

### 1) Importo

Le borse di studio sono 4 (**quattro**), ciascuna dell'importo di **4000,00 Euro**: 2500,00 Euro in denaro e la restante parte a disposizione per iscrizione a corsi di interesse professionale, proposti dal vincitore e da effettuarsi entro e non oltre un anno dall'assegnazione.

### 2) Destinatari

Destinatari sono gli Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nati dopo il **31.12.1973** che abbiano inoltre uno dei seguenti requisiti:

- A) **praticanti iscritti al Registro prima del 30 giugno 2003**, ai quali sono riservate due borse di studio;
- B) **praticanti iscritti al Registro in qualunque tempo** e che risultino anche iscritti a scuole di formazione o perfezionamento per praticanti, ai quali sono riservate le altre due borse di studio.

### 3) Oggetto

I partecipanti dovranno presentare un **elaborato di approfondimento, inedito e originale**, al massimo di **10 cartelle dattiloscritte** su di un argomento specifico inerente l'attività professionale dei Dottori Commercialisti. **Sono esplicitamente escluse analisi generali**; il lavoro deve essere "**originale**", nel senso che deve analizzare problematiche nuove, o proporre soluzioni non precedentemente trattate oppure trattate in modo diverso. Saranno esclusi i lavori consistenti in rielaborazione di tesi o di argomenti già da altri trattati.

### 4) Modalità

Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati (carta e floppy) alla **Segreteria di Redazione de *IL COMMERCIALISTA VENETO***, c/o Dr.ssa Ludovica Pagliari, via Paruta n. 33/A, 35126 Padova, entro il **30 settembre 2004**. Dovrà essere allegato il modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com) e copia della documentazione, *rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza*, attestante i requisiti di cui al punto 2).

### 5) Giuria

La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de *IL COMMERCIALISTA VENETO* (uno per ogni Ordine delle Tre Venezie), dal Direttore del periodico e dal Presidente dell'Associazione. Verificato anche il rispetto dei requisiti di cui al punto 3), la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

### 6) Premiazione

La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di studio organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nella stagione formativa 2004-2005. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su *IL COMMERCIALISTA VENETO*; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.

Dopo il 31 dicembre 2005 i lavori che hanno concorso alla assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l'espressa indicazione "elaborato redatto per la partecipazione alla assegnazione della borsa di studio denominata *IL COMMERCIALISTA VENETO 2004*, periodico bimestrale dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie".

Venezia, Marzo 2004

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE  
Il Presidente Luca Bicocchi

*IL COMMERCIALISTA VENETO*

Il Direttore Responsabile Luciano Berzè



# Bilancio sociale: strumento di comunicazione anche per le PMI

AUGUSTO ZORZI

Ordine di Treviso

Il tema della responsabilità sociale d'impresa (RSI) e dell'etica degli affari è sempre più discusso nel mondo imprenditoriale ed accademico e solo di recente le imprese del settore profit hanno rifocalizzato l'attenzione verso la RSI quale fondamentale valore d'impresa.

La Comunità Economica Europea (attraverso il CSR Europe) e il Governo Italiano sono impegnati sul fronte della RSI, in particolare con la pubblicazione del Libro Verde sulla responsabilità sociale delle imprese (Commissione Comunità Europee) e con la programmazione di una serie di eventi ed incontri sia a livello nazionale che europeo nell'anno (2004) della RSI, e ciò dimostra l'importanza attribuita al tema di cui trattasi.

Nel libro verde della Commissione UE la Responsabilità Sociale d'Impresa è definita come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate."

Essere socialmente responsabili significa quindi preoccuparsi di soddisfare anche le attese degli *stakeholders* (dipendenti, azionisti, finanziatori, comunità locale, clienti, fornitori), di rendere conto dei propri comportamenti e risultati, nonché di stabilire un dialogo costruttivo e permanente con i propri interlocutori sociali.

Entrando più nel tema della rendicontazione ed in particolare della comunicazione della Responsabilità Sociale d'Impresa, la divulgazione del bilancio sociale è un punto di arrivo di un percorso verso lo sviluppo sostenibile perseguito dall'impresa.

È importante ribadire che il bilancio sociale è un efficace strumento che completa l'informativa all'esterno dell'impegno aziendale per la collettività e delle politiche sociali perseguite, ma dovrebbe essere inteso soprattutto come lo sviluppo di un processo di gestione e comunicazione per la quantificazione e qualificazione degli obiettivi, degli impatti, dei progetti, delle iniziative e del modo di operare dell'azienda. Sarebbe riduttivo quindi considerare il bilancio sociale solo come uno strumento di "marketing" per migliorare l'immagine e la reputazione dell'impresa, senza cogliere l'aspetto più importante della RSI e cioè che divenga parte integrante delle strategie e strumento di supporto ai processi di governo e gestione dell'impresa. Se si vuole dare una definizione del bilancio sociale, la più completa lo definisce come "modello di rendicontazione sulle quantità e qualità di relazioni tra impresa e stakeholder rappresentativi dell'intera collettività, che mira a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza fra i fattori economici e quelli socio-politici connessi e conseguenti alle scelte dell'impresa" (fonte [www.bilanciosociale.it](http://www.bilanciosociale.it)). Nella definizione vi sono tutte le parole chiave della rendicontazione sociale; l'aspetto qualitativo e quantitativo che connota il bilancio sociale, la rilevanza degli *stakeholders* che hanno relazioni con l'impresa e le caratteristiche di completezza e trasparenza che contraddistinguono le *best practices* della comunicazione.

Esistono diversi approcci, metodologie e linee guida di realizzazione del documento, che rimane in Italia uno strumento volontario di rendicontazione, mentre in alcuni paesi come la Francia e gli USA, per le imprese quotate, diviene uno strumento obbligatorio di comunicazione.

Un modello sovente utilizzato nel contesto italiano è quello elaborato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) che sostanzialmente è strutturato in tre sezioni:

- **Identità aziendale**, che consiste nella esplicitazione dei valori della missione e nella descrizione dell'assetto organizzativo attraverso il quale l'azienda opera e nella quale vengono esposti: assetto istituzionale, carta dei valori e codice etico, *mission*, strategie e politiche sociali adottate dall'impresa.

- **Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto**, che rappresenta il principale elemento di relazione con il bilancio civilistico, poiché è una diversa riclassificazione dei dati in esso contenuti che mette in evidenza come il risultato della gestione si traduca in maggior valore per alcune categorie di *stakeholders*. Vengono esposti in questa sezione i dati economico-finanziari più rilevanti e un prospetto di determinazione del valore aggiunto prodotto dall'impresa nonché la sua ripartizione agli *stakeholders*.
- **Relazioni sociali**, in cui sono analizzati i rapporti dell'impresa con gli *stakeholders* di riferimento, esposti i risultati ottenuti in relazione a programmi e infine indicati gli effetti sui singoli *stakeholders* che la gestione ha prodotto. Rappresenta il cuore del bilancio sociale nel quale si identificano gli *stakeholders*, ove vengono esposte, per ogni categoria: politiche, obiettivi ed impegni assunti e norme di comportamento adottate; informazioni quantitative e qualitative, comparazioni e giudizi; opinioni e giudizi degli *stakeholders* a cui si dà voce all'interno del bilancio sociale; eventuali comparazioni di *benchmarking* adatte a mettere il lettore nelle condizioni di meglio valutare le *performance* dell'azienda; obiettivi di miglioramento che si pone l'azienda per gli esercizi futuri.

Alcuni esempi di bilanci sociali redatti da aziende Italiane secondo le linee guida del GBS, possono essere visionati e scaricati nel sito [www.bilanciosociale.it](http://www.bilanciosociale.it).

Un altro modello che può essere citato, in quanto può essere considerato uno standard a livello internazionale per la comunicazione della RSI, è costituita dal "Sustainability Reporting Guidelines on Economic Environmental and Social Performance" elaborata dalla Global Reporting Initiative (GRI), quale progetto promosso da istituti di ricerca, organismi internazionali, associazioni ambientali e sociali, coalizioni imprenditoriali e istituti di certificazione.

In particolare si tratta di linee guida per la redazione di *rapporti di sostenibilità*, che rappresentano uno strumento di comunicazione che, rispetto ai contenuti trattati nel bilancio sociale, include anche la componente ambientale oltre a quella economica. I rapporti di sostenibilità infatti costituiscono degli strumenti per rappresentare la responsabilità d'impresa verso la società, per quantificare e monitorare le prestazioni ambientali, sociali ed economiche, per dialogare con gli *stakeholders* e per rispondere alle loro aspettative.

L'approccio del GRI per la redazione del *report* considera i tre elementi di approccio alla sostenibilità, definiti della "triple bottom line" e cioè:

- **La sostenibilità economica**, intesa come capacità dell'azienda di creare valore per sé e per la comunità.
- **La sostenibilità ambientale**, intesa come capacità di mantenere la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali.
- **La sostenibilità sociale**, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere e opportunità di crescita e di rispetto dei diritti umani e del lavoro.

Nell'ottica delle linee guida del GRI il bilancio sociale tende pertanto a convergere in un unico rapporto, definito di sostenibilità, che integra pienamente le componenti economiche, sociali ed ambientali.

Il contenuto del *report* secondo le linee guida del GRI dovrebbe contenere le seguenti sezioni:

1. **Dichiarazioni del Top management**, ove vengono esposti i *target* fissati dall'azienda, le *performance* di *benchmark* rispetto al settore e le sfide future per la sostenibilità.

SEGUE A PAGINA 18

# Bilancio sociale e PMI

SEGUE DA PAGINA 17

2. **Il profilo dell'impresa**, ove vengono esposti struttura societaria e *corporate governance*, definizione dell'entità del *reporting*, aspetti chiave ambientali e sociali legati al business svolto.
3. **Politiche, organizzazioni e sistemi manageriali**, ove vengono esposti: missione e valori aziendali; politica ambientale, economica e sociale e Paesi in cui tale politica è adottata; struttura organizzativa e di responsabilità su questi aspetti; codici ambientali, sociali ed economici; sistemi manageriali rilevanti per le performance ambientali e sociali; eventuali certificazioni (Iso 14000, Emas, ecc).
4. **Rapporti con gli stakeholders**, ove vengono descritti i maggiori *stakeholders* e gli approcci per la consultazione con gli stessi; la tipologia delle informazioni derivanti da tali consultazioni; piani per rafforzare le interazioni e le consultazioni con gli *stakeholders*.
5. **Indicatori di performance**:
  - Economici; quali ad es. la creazione di posti di lavoro, la remunerazione agli azionisti, le spese di ricerca e sviluppo, gli investimenti, la promozione del capitale umano, lo sviluppo di infrastrutture a favore dei dipendenti.
  - Sociali; quali ad es. la sicurezza e la salute sul lavoro, le condizioni di lavoro, i diritti del lavoro, i diritti umani, la partecipazione alla comunità.
  - Ambientali; quali ad es. la valutazione degli impatti sui processi, dei prodotti e dei servizi sulle risorse naturali, l'aria, l'acqua, il suolo, la biodiversità e la salute umana.

E' evidente che l'approccio seguito dal GRI è un percorso impegnativo, che necessariamente deve coinvolgere un processo di medio-lungo periodo perseguito dall'impresa verso lo sviluppo sostenibile, anche per gli sforzi organizzativi che necessita nell'implementazione. In Italia vi sono circa dieci aziende di grandi dimensioni che pubblicano il *report* di sostenibilità secondo le linee guida del GRI (vedasi a tal proposito il sito [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)) quali ad esempio Telecom, Enel, Merloni, Autostrade.

Il bilancio sociale e/o il *report* di sostenibilità usualmente si concludono con la lettera-parere di asseverazione da parte di un soggetto terzo qualificato, che attesta la qualità e la credibilità del processo di *reporting*, in ordine all'attendibilità dei dati esposti, alla completezza ed alla chiarezza del rapporto.

Delle recenti ricerche condotte da alcuni istituti (ad esempio ISVI Istituto per i Valori Sociali, Fondazione Nord Est e dal Gruppo Giovani Imprenditori di PD) sullo stato dell'arte della sensibilità delle piccole e medie imprese verso la responsabilità sociale, hanno rivelato una sorprendente attenzione verso i valori sociali d'impresa; le indagini hanno messo in evidenza in particolare che l'area del Nord Est, è maggiormente orientata verso la RSI, rispetto ad altre aree prese in riferimento, in particolare nei rapporti con il personale, con i clienti e con la comunità locale, oltre all'importanza attribuita al controllo etico della catena clienti-fornitori.

I valori sociali pertanto esistono o cominciano ad essere radicati nell'imprenditoria delle PMI del Nord Est, solo che per vari motivi non si traducono in processo sistematico di comunicazione interno ed esterno all'azienda.

Le recenti indagini, hanno messo in luce ancora un limitato utilizzo di tale strumento di comunicazione da parte della PMI. Nonostante vi sia una diffusa consapevolezza sui temi della responsabilità sociale ed etica d'impresa, i più rilevanti ostacoli percepiti dalle PMI nell'avvio di un percorso verso la redazione del bilancio sociale sostanzialmente sono la complessità dell'argomento e delle pratiche connesse, oltre al convincimento che la media e piccola dimensione sia un fattore limitativo soprattutto nell'impatto sui costi aziendali e nella relativa organizzazione interna per lo sviluppo del progetto.

E' doveroso segnalare però che alcuni giovani imprenditori della provincia di Treviso, facendo propria l'importanza della RSI quale strumento di comunicazione e di governo della gestione aziendale, hanno iniziato il processo di rendicontazione sociale e di consultazione con i propri *stakeholders* per addivenire alla divulgazione del loro primo bilancio sociale.


Per concludere credo che ci possano essere dei percorsi di miglioramento nella diffusione degli strumenti di comunicazione della RSI ed in particolare del bilancio sociale; in proposito il ruolo del dottore commercialista potrebbe essere quello di diffusore di cultura di temi legati alla Responsabilità Sociale d'Impresa, di consulente nello sviluppo di progetti dedicati all'implementazione del bilancio sociale oltre a quello, non meno importante, di soggetto terzo indipendente asseveratore della conformità di tale documento.

## Il trattamento fiscale degli autoveicoli intestati alle concessionarie

MICHELE D'AGNOLO

Ordine di Trieste

**L**a direzione regionale delle entrate del Friuli Venezia Giulia si è recentemente espressa (interpello n. 4/2004) sul controverso tema delle autovetture che le concessionarie auto immatricolano a proprio nome per le ragioni più diverse. In particolare, si tratta di vetture c.d. "a km 0", immatricolate al fine di raggiungere delle percentuali minime di immatricolato patuite con la casa madre e destinate alla vendita; veicoli "di dimostrazione" destinati ad essere utilizzati nell'attività promozionale



rivolta alla clientela ed alla successiva rivendita; veicoli "sostitutivi" finalizzati a soddisfare le esigenze dei clienti che sono costretti a depositare le proprie autovetture presso le officine per riparazioni o tagliandi, ed infine vetture destinate ad essere noleggiate nell'ambito della relativa attività accessoria dell'impresa.

La richiedente ha chiesto di conoscere relativamente a tali tipologie di vetture:

a) se ai fini fiscali debbano considerarsi quali "immobilizzazioni materiali" o "rimanenze di magazzino".

b) se i relativi costi di impiego, custodia e manutenzione sono regolati ai sensi del previgente articolo 75 (ora 109) del TUIR ovvero del successivo articolo 121 bis.

c) se l'IVA corrisposta per il loro acquisto e per i seguenti costi di gestione, custodia e manutenzione sia integralmente detraibile.

La società richiedente ha ritenuto che debbano considerarsi beni merce le vetture a km 0, dimostrative e sostitutive e immobilizzazioni materiali quelle a noleggio; che a tutte le tipologie di vetture debba essere applicata la norma di cui all'art. 75, comma 5 e che relativamente a tutti i tipi di vetture l'IVA assolta sia sempre integralmente detraibile ex articolo 19 D.P.R. 633/72.

La direzione regionale ha espresso parere positivo alla soluzione interpretativa, con le seguenti motivazioni:

Per quanto concerne il primo quesito ritenendo che non vi sia dubbio in ordine alla corretta qualificazione

ne delle vetture c.d. "a km 0", di quelle "dimostrative" e di quelle "sostitutive" quali beni merce e, dunque, da considerare correttamente come "rimanenze di magazzino".

Secondo la DRE Friuli Venezia Giulia devono, inoltre, essere considerate "immobilizzazioni materiali" le vetture destinate al noleggio in quanto certamente costituiscono fattori della produzione destinati ad un utilizzo durevole nell'esercizio dell'attività d'impresa e

dunque, strumenti del processo produttivo non finalizzati alla vendita.

Circa il secondo problema, la direzione ha ritenuto

corretta l'interpretazione resa dal richiedente in ordine alla deducibilità dei costi di impiego, di custodia e manutenzione di tutte le tipologie di autovetture stante la loro inequivocabile "inerenza" rispetto all'attività esercitata dalla società richiedente.

In particolare, si è rilevato come le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, circostanze che, nel caso che ci occupa, appaiono sicuramente verificarsi (cfr. Leo Monacchi Schiavo *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè, pag. 1153).

Per tali vetture, pertanto, non potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 121 bis del TUIR.

Peraltra, con riguardo alle autovetture ad uso noleggio, la DRE ha precisato come, atteso il loro carattere di strumentalità rispetto all'attività d'impresa, i relativi costi di manutenzione saranno deducibili secondo le specifiche regole dettate in materia di Testo Unico (articolo 102 del nuovo TUIR).

Infine, anche con riguardo al terzo quesito proposto, la direzione ha avanzato la soluzione interpretativa resa dalla società richiedente laddove risulta oltremodo evidente nel caso *de quo* il soddisfacimento dei requisiti dell'inerenza e dell'afferenza delle suddette spese, per l'acquisto e per la gestione e manutenzione delle vetture, ai fini dell'integrale detraibilità dell'IVA assolta sulle stesse.

# Manifesto delle professioni intellettuali per l'Europa

**IL DIBATTITO SUL FUTURO DELL'EUROPA** ha dimostrato che la fondazione di una nuova comunità politica e sociale richiede la condivisione di valori e principi, senza la quale non si può avere una identità forte.

La difficoltà di approvare la Costituzione europea evidenzia la necessità di un nuovo approccio, che muova dalla identificazione dei valori comuni per costituire un quadro di riferimento condiviso per la definizione delle strategie politiche dell'Europa unita.

I Professionisti italiani sono fermamente convinti che

- i diritti che assicurano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- il diritto al lavoro;
- la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
- la libertà di stampa;
- il diritto di difesa;
- la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù;
- il diritto alla salute;
- il diritto all'assistenza e previdenza sociale;
- la tutela del risparmio;
- il rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana riconosciuti dalla Carta Costituzionale della Repubblica italiana;

costituiscono dei valori irrinunciabili attraverso i quali è possibile riscoprire le ragioni ultime della comunità, sociale e politica, anche in Europa.

**IL PROFITTO NON PUÒ COSTITUIRE** il principale scopo del lavoro umano. Quando all'art. 4 la Costituzione prevede che "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", precisa, altresì, che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Tali principi devono, oggi, tornare a ispirare quella politica che sembra nutrire una fede cieca nella capacità del mercato di orientare lo sviluppo della collettività. Ma il mercato deve essere lo strumento e non il fine principale dell'azione politica poiché la concorrenza tanto può potenziare sul piano economico, quanto dividere e destabilizzare sul piano civile e sociale.

**I PROFESSIONISTI ITALIANI SONO CONVINTI CHE:**

- nel conflitto tra la concorrenza e i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione;
- nel conflitto tra la concorrenza e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale prescritti dalla Costituzione;
- nel conflitto tra la concorrenza e l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana salvaguardate espressamente dalla Costituzione;

la sfida è quella di far prevalere, specie nel mondo del lavoro professionale, tali diritti e doveri, che in definitiva assicurano la libertà e la dignità dell'uomo.

La concorrenza e il mercato hanno certamente dei pregi, ma non possono fornire, di per sé, la base per un programma politico che fondi l'identità europea. In questa prospettiva, occorre ripensare il ruolo di quelle attività che risultano idonee a incidere su interessi e valori della collettività.

L'Unione europea deve compiutamente riflettere sul significato e ruolo nella società delle professioni intellettuali, che, per la loro idoneità a incidere sulla persona, sulla sua dignità e libertà, hanno storicamente goduto di uno status diverso da quello di impresa. Si tratta di una scelta che pone la questione della

compatibilità delle attività professionali con le regole della concorrenza e del profitto, che non possono certamente essere considerate del tutto estranee a questo settore ma che, al contempo, non lo possono qualificare.

**I PROFESSIONISTI ITALIANI SONO CONVINTI** che sia arrivato il momento di affrontare la questione del ruolo delle professioni intellettuali in modo organico e sistematico, interrogandosi sulla funzione che le stesse possono svolgere quale risorsa per lo sviluppo economico e sociale dell'Europa.

Sono convinti che le professioni intellettuali abbiano una loro funzione nell'ottica della tutela e della realizzazione di quei valori e interessi del cittadino e,

ancora prima, della persona umana che non possono essere ricondotti al mero profitto. Le attività che, implicando una competenza intellettuale, sono dirette alla produzione di atti, opere, servizi che risultano in grado di incidere su interessi e valori della collettività devono essere assoggettate a un sistema di regole che tendano ad assicurare la qualità della prestazione, contemperando il principio di competizione con l'esigenza di tutela della collettività.

**SULLA BASE DI QUESTE** considerazioni e nella certezza del primato della politica, a nome di tutti gli iscritti agli Ordini, ai Collegi e alle Casse di Previdenza, i Professionisti riuniti a Napoli chiedono al Governo e ai Candidati al Parlamento europeo l'impegno per la approvazione di uno Statuto delle

Professioni intellettuali basato:

- a) sulla identificazione di competenze che, a tutela della collettività, richiedano per il loro esercizio il possesso di capacità e saperi: sia quando l'attività è svolta personalmente sia quando è resa, ove compatibile rispetto all'ordinamento professionale, nell'ambito di strutture imprenditoriali o amministrative;
- b) sul rigoroso accertamento delle capacità e saperi dei soggetti che esercitano tali attività;
- c) sulla sottoposizione dei professionisti a norme deontologiche atte a regolarne, in modo concorrenziale, l'attività nel rispetto degli interessi generali.

**TALE STATUTO DOVRÀ ESSERE CORREDATO** da una serie di provvedimenti diretti a potenziare il ruolo del professionista nello sviluppo sociale e nell'attuazione delle politiche occupazionali, anche attraverso:

- a) la tutela della sicurezza sociale obbligatoria di tutti i professionisti, prevedendo altresì l'effettivo avvio di pilastri di previdenza complementare e fondi comuni Europei di solidarietà;
- b) la realizzazione di un regime fiscale basato su un prelievo uniforme rispetto ai modi di esercizio della professione (individuale, associata, societaria);
- c) il pieno riconoscimento fiscale e misure di incentivazione funzionalmente collegate alla formazione e aggiornamento (praticanti e professionisti).

In questo quadro e prospettiva, i Professionisti riuniti a Napoli chiedono al Governo italiano e ai Candidati al Parlamento europeo di proseguire il confronto sulla proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla proposta relativa al mercato interno dei servizi al fine di armonizzarle con i principi qui affermati, anche in vista della loro applicazione nell'ordinamento interno, che in ogni caso deve essere presidiata da misure atte a tutelare l'affidamento della collettività.



## Accordo a Treviso tra Unione Giovani e Collegio dei Ragionieri

Lo scorso 15 marzo l'UGDC di Treviso ha sottoscritto un accordo con il locale Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali, che, a quanto risulta, è il primo nel suo genere in Italia, e che viene in essere in un momento in cui è di grande attualità la questione dell'"Albo Unico", che tante polemiche ha suscitato e continua a suscitare tra i Dottori Commercialisti, in particolare per le problematiche connesse alla probabile unione delle Casse di Previdenza.

In questo contesto, l'accordo siglato tra le due Associazioni rappresenta indubbiamente un evento alquanto significativo.

Esso si propone di integrare i Ragionieri Commercialisti - ed in particolare i Giovani Ragionieri - nelle attività svolte dall'UGDC, attraverso la loro partecipazione, anche attiva e propositiva, alle attività formative e ludiche dalla stessa organizzate. L'integrazione prevede anche la possibilità di iscrivere all'UGDC tutti i Ragionieri che ne facciano richiesta, almeno in qualità di soci sostenitori.

Come sottolineato da un comunicato congiunto predisposto dai rappresentanti dei due Ordini sottoscrittori, al di là del differente percorso formativo che caratterizza le due attuali figure professionali, lo sviluppo di una "Associazione Giovani Commercialisti" comune permetterà senz'altro una maggiore rappresentatività e visibilità, ed un potenziamento delle attività svolte dall'UGDC nel campo della formazione professionale.

Il tutto, con lo scopo ultimo di promuovere, formare e sviluppare l'immagine e la professionalità dei Giovani Commercialisti di oggi e di domani, in un momento di grandi cambiamenti nella vita economica e sociale.

NOTIZIE DAGLI ORDINI

## Bolzano / Rinnovo consiglio dell'Ordine

L'ORDINE DEI DOTTORI Commercialisti della Provincia di Bolzano ha eletto nei giorni scorsi il proprio Consiglio direttivo e nominato Presidente il dott. Alessandro Steiner. Altri componenti del Consiglio sono i dottori Christof Brandt, Vice Presidente, nonché Presidente della Commissione Studi e Formazione Professionale; Alessandro Nachira, Segretario; Giuseppe Baroldi, Tesoriere; Lodovico Comploj, responsabile per i rapporti con i colleghi dei paesi dell'area tedesca, Walter Ausserhofer collega di riferimento per la zona di Brunico, Heinrich Psailer, collega di riferimento per la Valle d'Isarco e Wipptal, Piergiuseppe Nicoletti, responsabile della Commissione tirocinio professionale, Reinhold Kofler, collega di riferimento per la zona del Burgraviato e Venosta, Andrea Maria Nesler, competente in ambito tariffa professionale e liquidazione parcelle e Richard Burchia.

Attualmente all'Albo della provincia di Bolzano sono iscritti n. 328 dottori commercialisti. E' ferma intenzione del neo eletto Consiglio dell'Ordine di proseguire nell'intenso programma di cre-

scita e sviluppo professionale.

Nell'anno 2003 l'Ordine, in collaborazione con i Consulenti del Lavoro ed i Ragionieri, ha promosso, tramite la propria cooperativa di servizi "Koinè" e con il sostegno della Cassa di Risparmio n. 76 eventi formativi tra convegni, seminari e corsi: nell'anno passato sono state offerte a colleghi, praticanti e collaboratori di studio, pro capite, in totale 74 ore formative di alto livello in ambito economico-aziendale, giuridico e di organizzazione dello studio professionale.

I professionisti altoatesini occupano nei propri studi circa 200 praticanti.

Per accedere all'esame di stato i neo laureati devono compiere un triennio di tirocinio ed il Consiglio vigila sul regolare svolgimento dello stesso ed organizza un corso biennale di preparazione all'esame di Stato frequentato attualmente da n. 100 praticanti.

Informazioni sull'attività dell'Ordine e sugli eventi programmati sono reperibili sul sito [www.odcbz.it](http://www.odcbz.it) o direttamente presso la sede in Bolzano - Via Lancia n. 8/A - tel. 0471/502865 fax 0471/518065.

## Venezia / Elezione Unione Giovani

L'ASSEMBLEA degli iscritti dell'Unione Giovani di Venezia il 12 febbraio scorso ha provveduto a rinnovare i propri organi rappresentativi per il triennio 2004-2006. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Rocco Vianello (Presidente), Enrico Zanetti (Vicepresidente), Luigi Bortoli

(Segretario), Gabriella Monterosso (Tesoriere), Marco Doria, Giovanni Gasparoni e Tobia Talamini (Consiglieri). A formare il Collegio dei Probiviri sono stati eletti: Marco Sambo, Annalisa Compagno e Sergio Gallo. Michele Lanza è il nuovo rappresentante dei praticanti.

## AZIENDE E NUOVA PREVIDENZA

SEGUE DA PAGINA 2

dito da lavoro dipendente dei contributi versati dal lavoratore e dall'azienda al Fondo Pensione Aperto è prevista per un importo massimo pari al doppio del Tfr versato ed entro i limiti generali del 12% del reddito complessivo e per un massimo di 5.164,57 euro annui.

\* Inoltre, il contributo dell'azienda destinato ad Arca Previdenza, se rientrando nei limiti di deducibilità del lavoratore, non è assoggettato a tassazione IRPEF: se la stessa somma fosse invece destinata ad un aumento retributivo, sarebbe assoggettata ai consueti prelievi contributivi e fiscali. In particolare, la deducibilità fiscale del contributo (del lavoratore e dell'azienda) versato al fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata alle ritenute IRPEF.

\* Il dipendente non dovrà indicare nulla in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, nel modello CUD rilasciato dall'azienda al dipendente, verrà riportato il totale dei contributi versati nel fondo dal lavoratore e dall'azienda e fiscalmente dedotti.

### 4 La personalizzazione offerta da Arca Previdenza

L'adesione ad Arca Previdenza consente di personalizzare il proprio piano pensionistico, scegliendo tra quattro linee di investimento in funzione del numero di anni mancanti al proprio pensionamento e del proprio profilo di rischio/rendimento:

- la Linea monetaria Garanzia, rivolta a soggetti prossimi all'età pensionabile e caratterizzata da un grado di rischio basso;
- la Linea obbligazionaria Rendita, indicata per aderenti con propensione al rischio medio-bassa e con orizzonte temporale di almeno 5 anni;
- la Linea bilanciata Crescita, adatta a lavoratori con orizzonte temporale di almeno 10 anni, si contraddistingue per un grado di rischio medio;
- la Linea azionaria Alta Crescita, ideale per sottoscrittori ai primi anni di attività lavorativa e con un orizzonte temporale di almeno 15 anni, è caratterizzata da una propensione al rischio alta.

La Veneto Banca è pronta ad offrire alle aziende l'assistenza necessaria a rendere agevole e semplice l'adeguamento alla nuova normativa, fornendo la consulenza, il materiale ed i supporti informatici necessari ad una corretta e completa informazione sui fondi pensione. Inoltre Veneto Banca, in collaborazione con Arca SGR, mette a disposizione il "CalcolaPensione Arca", un nuovo strumento per calcolare la pensione maturata e per stimare, sulla base della normativa vigente, il differenziale tra pensione e tenore di vita abituale, proponendo la soluzione ottimale di previdenza complementare idonea a colmare tale divario.

## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: LUCIANO BERZE' (Padova)

Comitato di Redazione: SANDRO CERATO (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIO TONETTI (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - CLAUDIO ERSAMER (TN) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: STEFANIA CENTORBI (VE) - GUIDO DEPETRIS (TN) - MARCO DORIA (VE) - MASSIMO GAZZANI (VR) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ROBERTO SANTINI (VR) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - MICHELA TRIGGIANI (PN) - AUGUSTO ZORZI (TV)

INSERTO A CURA DI GIUSEPPE LIMITONE, Giudice Delegato presso il Tribunale di Padova  
CON LA COLLABORAZIONE DI VENETO BANCA

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova  
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE  
Fondatore: Dino Sesani (Venezia)

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di  
WOLTERS KLUWER Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 13 maggio 2004 - Tiratura 6700 copie

Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES

SITO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana